L'AUTORITÀ COMUNALE COMPETENTE IN MATERIA DI VAS IN COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

OGGETTO: PUC del territorio comunale integrato con il RAPPORTO AMBIENTALE
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integrata con la VINCA

AUTORITA' COMPETENTE: **Comune di Bellona - (Geom. Carmelina Fusco Responsabile Ufficio VAS)**

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: **Comune di Bellona – (Arch. Domenico Messuri Responsabile Ufficio di Piano)**

VISTA

- la Legge Regionale della Campania n. 16 del 22 dicembre 2004, come succ. modificata ed integrata, recante le "Norme sul Governo del Territorio", con cui si disciplinano la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, prevedendo un rinnovato sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e comunale;
- la Legge Regionale della Campania n. 13 del 13 ottobre 2008, con cui si approvano il Piano Territoriale Regionale di cui all'art.13 della L.R.16/04, costituente il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale, e le Linee guida per il Paesaggio in Campania, contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale;

VISTO

- il Regolamento di Attuazione per il governo del territorio n.5 del 04.08.2011;
- il "Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo del Territorio" predisposto dall'A.G.C. 16 "Governo del Territorio" della Regione Campania;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come s.m.i. recante Norme in materia ambientale;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il "Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (vas) in Regione Campania" approvato con D.P.G.R. n.17 del 18.12.2009;

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

VISTE le ulteriori disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali, generali e di settore, aventi incidenza sulle attività di pianificazione urbanistica e di disciplina dell'attività edilizia;

EVIDENZIATO, alla luce di quanto visto in precedenza, che:

- per effetto del rinnovato assetto normativo, nonché degli obiettivi e delle strategie definiti dalle disposizioni legislative e dagli strumenti di pianificazione territoriale, la formazione del Piano Urbanistico Comunale costituisce il momento centrale per la definizione dell'assetto urbanistico e delle prospettive di valorizzazione e crescita sociale, economica e culturale del territorio comunale al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, assicurando il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'art.2 della L.R.16/04 e s.m.i. e dalla L.R. 13/08, che di seguito sinteticamente si richiamano:
  - promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;
  - salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;
  - tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;
  - miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
  - potenziamento dello sviluppo economico locale;
  - tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
  - tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse;
  - attuazione degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Piano Territoriale Regionale e dalle Linee Guida per il Paesaggio in Campania;
  - attuazione dei principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14.

- per perseguire in maniera efficace gli obiettivi sopra enunciati e garantire la promozione di forme di sviluppo sostenibile del territorio comunale, è necessario integrare le considerazioni ambientali fin dalle prime elaborazioni del piano comunale;

- la Direttiva 2001/42/CE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 21/07/2001, L197/30) concernente "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale", ha individuato nella valutazione ambientale strategica (VAS) lo strumento per l'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e della comunità insediata;

- il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006"Norme in materia ambientale", come successivamente modificato ed integrato, ha recepito i contenuti della Direttiva 42/2001/CE, stabilendo:
  - che "la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

programmazione" ed in tale ambito "la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile." (comma 3 e 4 dell'articolo 4, titolo I, della parte II del D.Lgs. n.152/2006);

- che "la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale" (comma 1 dell'articolo 6, titolo I, della parte II del D.Lgs. n.152/2006);

- l'art. 47 della L.R.16/04, come s.m.i., stabilisce, al co.1, che "I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani";

- da ultimo, il Regolamento regionale n.5 del 4 agosto 2011, ha introdotto, in materia di Vas, disposizioni integrative a quelle contenute nel D.Lgs.152/2006, prevalentemente riferite ad aspetti procedimentali, ed in particolare:
  - introduce, quale principale elemento di novità, che le funzioni dell'Autorità competente vengano svolte, in riferimento a piani e programmi di rilievo locale, dall'Amministrazione comunale che individua a tale scopo un apposito ufficio;
  - sottolinea la necessità di integrare, fin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione, le attività di valutazione volte ad orientare in chiave sostenibile le scelte progettuali;
  - sancisce il coordinamento non solo delle fasi di elaborazione ma anche dei procedimenti partecipativi, di consultazione e di pubblicità relativi alla formazione del piano ed alla Vas;

EVIDENZIATO, ancora, che:

- con l'entrata in vigore delle nuove Nome sul Governo del Territorio (L.R.16/04) si sono ampliati gli obiettivi e le competenze ed è mutata la metodica redazionale ed attuativa della pianificazione urbanistica comunale, che si esplica mediante il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), articolato in disposizioni di medio-lungo termine (componente strutturale) e di breve periodo (componente operativa), corredato dal Regolamento Edilizio e Urbanistico (R.U.E.C.) e dai Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), di iniziativa privata e pubblica. E' del tutto evidente, pertanto, che il Puc si pone quale strumento recante previsioni di assetto, tutela, trasformazione ed utilizzazione del territorio calibrate su di un arco temporale piuttosto lungo, che vanno a configurare un quadro di governo del territorio permanente, nell'ambito ed in coerenza con il quale definire gli interventi di breve periodo;
- obiettivi e contenuti del Piano Urbanistico Comunale (Puc) sono dettagliatamente definiti dall'art. 23 della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e s.m.i. recante "Norme sul governo del territorio".
- In particolare la citata norma stabilisce che "Il piano urbanistico comunale - Puc - è lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà.
- Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr (nonché delle Linee Guida per la Pianificazione paesaggistica in Campania) e del Ptcp:
  a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi;

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;
c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione … ;
d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione;
e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
f) promuove l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;
g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;
i) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano.

- Il Puc individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 1993 e oggetto di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39 … Il Puc definisce le modalità del recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti abusivi, gli interventi obbligatori di riqualificazione e le procedure, anche coattive, per l'esecuzione degli stessi, anche mediante la formazione dei comparti edificatori.
- Al Puc sono allegate le norme tecniche di attuazione -Nta-, riguardanti la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola e la regolamentazione dell'attività edilizia.
- Fanno parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici";
- Secondo quanto stabilito dall'art.25 della L.R.16/04 e s.m.i., gli Atti di programmazione degli interventi, dovranno individuare, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni, specificando, in relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione:
  - le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
  - le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell'assetto urbanistico;
  - la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica;
  - la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento;
- L'art.7 del Regolamento 5/2011, in attuazione delle previsioni di cui all'art.3 della L.R.16/04, chiarisce e specifica i contenuti della componente strutturale e della componente programmatica del Puc, ed in particolare stabilisce:

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

- Il piano strutturale del PUC, qualora le componenti sono condivise in sede di copianificazione, in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 16/2004, coincide con il piano strutturale del PTCP.

➢ Il piano strutturale del PUC fa riferimento, in sintesi, agli elementi di cui al comma 3 (e di seguito riportati), precisandoli ove necessario:
   a) l'assetto idrogeologico e della difesa del suolo;
   b) I centri storici così come definiti e individuati dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26 (norme e incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica);
   c) la perimetrazione indicativa delle aree di trasformabilità urbana;
   d) la perimetrazione delle aree produttive (aree e nuclei ASI e aree destinate ad insediamenti produttivi) e destinate al terziario e quelle relative alla media e grande distribuzione commerciale;
   e) Individuazione aree a vocazione agricola e gli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico;
   f) ricognizione ed individuazione aree vincolate;
   g) infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti.

➢ La componente programmatica del PUC si traduce in piano operativo. Il piano programmatico del PUC, per la sua natura operativa, contiene, oltre agli elementi di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 16/2004, la ulteriore specificazione delle aree indicate al comma 3 (elementi riportati al precedente elenco, punti a/g), nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 (inerenti la precisazione a scala locale degli elementi individuati dal Ptcp), indicando:
   a) destinazione d'uso;
   b) indici fondiari e territoriali;
   c) parametri edilizi e urbanistici;
   d) standard urbanistici;
   e) attrezzature e servizi.

➢ Il piano programmatico/operativo del PUC, elaborato anche per porzioni di territorio comunale, contiene altresì gli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25 della legge regionale n.16/2004;

PREMESSO CHE, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento di Attuazione del Governo del Territorio della Regione Campania n. 5 del 04/08/2011, il Comune è autorità competente nonché procedente per la Valutazione Ambientale Strategica dei rispettivi Piani e svolge, in relazione ai Piani e Programmi previsti dalla L.R. 16/04 e dal Regolamento di Attuazione n. 5/ 2011, le funzioni previste dagli artt. 13 e 15, del D. Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO CHE sono state effettuate le consultazioni previste dall'art. 7 del Regolamento n°5/2011 e che i pareri sul preliminare del PUC, pervenuti dagli S.C.A., sono stati integrati nel PUC inizialmente adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 13 aprile 2022;

PRESO ATTO

➢ Che il Puc adottato è stato sottoposto alla procedura di Pubblicazione ed, a seguito della presentazione delle Osservazioni, è stato modificato, integrato e ratificato con la Delibera di Giunta n. 10 del 1 febbraio 2023;
➢ Dei pareri pervenuti:

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

a) **Provincia di Caserta con D.D. n. 2058 del 15.12.2023** acquisita al protocollo del Comune n. 10370 del 16.12.2023, di dichiarazione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n. 5 del 04/08/11, della coerenza del proposto PUC del Comune di Bellona adottato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n°35 del 13/04/2022, alle strategie a scala sovracomunale individuate dalla amministrazione provinciale, anche in riferimento al proprio PTCP, con le espresse prescrizioni ed osservazioni riportate nel "Ritenuto" dal punto 1 al punto 37 della relazione istruttoria.

Stralcio prescrizioni parere

1) Resta di esclusiva responsabilità dell'organo di controllo comunale, circa l'applicazione o meno del comma 3°, art.3 del Regolamento n.5/2011, per i tempi trascorsi tra l'adozione e la delibera sulle osservazioni; detti tempi sono previsti anche dall'art.7, comma 4, il quale rimanda al comma 3 del medesimo art.7;
2) Circa le summenzionate osservazioni, come specificato in premessa, considerato non ordinario l'inoltro alla Provincia di osservazioni al PUC, si segnala, che per quanto attiene l'art.3, del Regolamento Regionale, n° 5/2011, non è competenza di questo ente entrare nel merito delle osservazioni al PUC presentate dagli eventuali interessati, che risulta di esclusiva prerogativa e competenza dell'organo di controllo comunale. In ogni caso resta, di esclusiva responsabilità dell'organo di controllo comunale l'applicazione del sopracitato regolamento;
3) Nella relazione illustrativa conoscitiva/programmatica QPS.8 paragrafo *"il dimensionamento residenziale secondo i criteri del PTCP"*, pag.37 e seguenti, conformemente a quanto stabilito all'art. 66 delle N.T.A. del P.T.C.P. di Caserta, si valuta la necessità residenziale (carico urbanistico) rispettando la stima di alloggi al 2018 pari a 573 previsti dal P.T.C.P. per l'ambito territoriale di appartenenza "Ambito insediativo di Caserta". Il carico urbanistico, quindi, pur condividendo l'incremento del 15% degli alloggi come previsto dalle N.T.A. del P.T.C.P., è determinato, ai sensi del medesimo art.66 delle N.T.A. del P.T.C.P., in 659 alloggi. Pertanto resta vincolante la totalità dei nuovi alloggi pari a 659 unità come riportato a pag.40 della relazione illustrativa del PUC. Ai predetti 659 nuovi alloggi, vanno sottratti nell'orizzonte temporale 2008-2022, gli alloggi costruiti (legittimamente realizzati), che la stessa relazione non contempla, (nella relazione non vengono dichiarati il numero di alloggi legittimamente realizzati e rilasciati dal competente organo comunale, che vanno detratti dal dimensionamento complessivo del piano), gli eventuali alloggi abusivi, sanabili con la normativa vigente di riferimento, quelli relativi alle concessioni in sanatoria, al recupero abitativo dei sottotetti abitabili, e gli alloggi derivanti dal Social Housing;
4) Per quanto attiene l'eventuale patrimonio edilizio abusivo, esso non è quantizzato nel numero di alloggi abusivi; Si precisa che il fenomeno dell'abusivismo va considerato nell'orizzonte temporale 2008-2022. Il numero di alloggi, deve essere riportato analiticamente e quantizzato nel numero di alloggi autorizzati e non autorizzati, questo dato deve essere anche localizzato e devono essere individuate ed elencate sia le opere sanabili che quelle non sanabili. L'area di sedime delle costruzioni abusive che devono essere abbattute resta inedificata, e ogni nuova destinazione dovrà essere regolamentata con apposita e specifica variante. Ciò consentirà di verificare effettivamente il dimensionamento del PUC (di cui al punto 1) rispetto agli alloggi previsti dal PTCP per tale Piano. Pertanto, in sede di eventuale approvazione del PUC, il Consiglio Comunale resta l'unico ed esclusivo responsabile ad ogni effetto giuridico, nel ratificare la quantità dei predetti alloggi abusivi effettivamente dichiarati dall'ufficio tecnico del Comune, ai sensi dell'art.65 delle NTA del PTCP;
5) Il PUC deve pervenire, per l'approvazione in Consiglio Comunale corredato con una specifica tabella riportante l'analisi quantitativa e numerica del patrimonio edilizio esistente, il numero massimo di alloggi realizzabili in ciascuna zona edificabile, ed infine, l'individuazione degli alloggi recuperabili;
6) Nella relazione illustrativa conoscitiva/programmatica QPS.8 paragrafo *"il dimensionamento residenziale secondo i criteri del PTCP"*, pag.40. Si riporta testualmente: *"Conformemente con quanto stabilito all'art. 66 delle NTA del PTCP di Caserta la quota di 140 alloggi può essere incrementata del 15% al fine di soddisfare l'eventuale fabbisogno aggiuntivo....."*, si rileva, che va cassato il termine 140 alloggi e sostituito dal termine 659 alloggi;
7) Nella relazione illustrativa conoscitiva/programmatica QPS.8 paragrafo *"il dimensionamento residenziale secondo i criteri del PTCP"*, capoverso: "calcolo delle volumetrie residenziali finali", pag.41, lo strumento urbanistico generale deve contemplare una capacità edificatoria residenziale che deve essere espressa in termini di alloggi e non di volumetria disponibile;

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

8) Nella relazione illustrativa conoscitiva/programmatica QPS.8 paragrafo *"il dimensionamento residenziale secondo i criteri del PTCP"*, capoverso: "le aree pubbliche di uso pubblico esistenti e di progetto", pag.42 e seguenti, per quanto attiene al fabbisogno degli standard urbanistici, sia in riferimento agli standard esistenti all'anno 2018 che a quelli dovuti all'incremento della popolazione all'anno 2022, si evince, una carenza di standard su tutto il territorio comunale, tale carenza andrebbe colmata, attraverso una dotazione minima inderogabile fissata dal D.M. n°1444/68, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno, pertanto, resta vincolante la quantità riportata a pag. 42 e 43, quantità incontrovertibile, tuttavia, restando, in ogni caso, il Comune unico ed esclusivo responsabile circa la loro effettiva quantità. Si evince una discordanza numerica riferita agli standard esistenti, si rileva, infatti, che inizialmente viene riportato il valore numerico di 101.372 mq, successivamente viene riportato il valore di 98.884 mq., altresì, viene riportato nella tabella (Bellona - dotazione standard 2018) il valore di 98.170 mq.;

9) Nella relazione illustrativa conoscitiva/programmatica QPS.8 paragrafo *"Sistema economico"* capoversi: *"il PIP di Bellona"* e *"zonizzazione – PIP Bellona"*, pag.21. Si riporta testualmente: *"Il PUC prevede un ampliamento della zona produttiva a ridosso di quella esistente al fine di soddisfare le richieste pervenute in sede di consultazione da parte delle imprese esistenti sul territorio che hanno espresso esigenza di ampliare e/o dislocare la loro attività"*. Si rileva che, la necessità di nuove zone produttive vanno previste con le modalità di cui all'art. 67 delle NTA del PTCP, tali richieste devono essere effettive ed in particolare devono essere motivate con dati numerici, ciò stante si ritiene opportuno che il PUC pervenga, per l'approvazione in Consiglio Comunale, corredato anche delle predette asserite richieste, affinché il Consiglio Comunale verifichi obiettivamente la reale necessità ed estensione delle zone D e, conseguentemente, a proprio giudizio e responsabilità ne confermi l'ampiezza ovvero, ove non ne ricorrano i presupposti provveda a riclassificarle come zone agricole;

10) Art.10 delle NTA del PUC "Monetizzazione delle aree per servizi pubblici". Si precisa che nelle aree di espansione devono essere contemplati i relativi standard di cui all'art.3 e 4 del DM n°1444/68, evitando di privilegiare il ricorso alla monetizzazione, di contro favorendo il reperimento di aree destinate a standard pubblici, al fine di sopperire alla carenza di standard, la stessa deve essere ammessa solo se si dimostra l'impossibilità del reperimento di aree idonee, ai sensi del DM n°1444/68;

11) Art.25 delle NTA del PUC "Zona A: Zona del nucleo antico centrale (Bellona centro e frazione di Triflisco)". Qualora nella suddetta zona vengono consentiti esercizi di vicinato e/o pubblici esercizi, devono essere contemplati i relativi standard di cui all'art. 5 comma 2 del DM n°1444/68. In riferimento all'applicazione del piano Casa esclusivamente per gli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni, si rileva, che il Piano Casa della Campania è scaduto il 30 settembre 2022. Nel frattempo è stata approvata una nuova norma sulla semplificazione edilizia e rigenerazione urbana, la Legge Regionale n°13 del 10 Agosto 2022, che rende stabili alcuni effetti del vecchio "Piano Casa" sempre prorogato negli ultimi anni, con la possibilità di realizzare una serie di interventi di recupero e rigenerazione urbana senza incidere sull'ulteriore consumo di suolo, si fa presente che le premialità previste da tale legge scadono il 31 dicembre 2023. Per quanto attiene al recupero abitativo dei sottotetti, si precisa che i sottotetti ai fini abitativi, vanno detratti dal carico urbanistico assegnato, e quindi, partecipano al dimensionamento del PUC, inoltre, l'incremento volumetrico va ricondotto a quanto previsto dall'art.3 del D.M. n°1444/68, il quale prevede già la superficie per destinazioni non residenziali, va rispettato come già precisato al punto 3) della presente determina;

12) Art.26 delle NTA del PUC "Zona A1: Zone di primo ampliamento del nucleo antico (Bellona centro)". Qualora nella suddetta zona vengono consentiti esercizi di vicinato e/o pubblici esercizi, va rispettato come già precisato al punto 11) della presente determina. Per quanto attiene gli interventi di ristrutturazione edilizia in centro storico comprendenti la demolizione e la ricostruzione degli immobili, si segnala la necessità di porre particolare cautela negli interventi ammessi sugli edifici esistenti nel centro storico. Il ricorso a detti interventi deve essere consentito solo dopo un approfondimento ricognitivo di tutto l'edificato in modo da evitare la possibile cancellazione di episodi significativi per il patrimonio edilizio esistente, evitando ogni intervento che stravolga il tessuto urbano tipico della città. Fermo restando che tali opere siano consentite dovranno essere realizzate rispettando pedissequamente l'art.46 delle NTA del PTCP. In riferimento all'applicazione del piano casa esclusivamente per gli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni, va rispettato come già precisato al punto 11) della presente determina. Per il recupero abitativo dei sottotetti, va rispettato come già precisato al punto 3) e 11) della presente determina;

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

13) Art.27 delle NTA del PUC "Zona A2: "Siti e monumenti isolati", va rispettato integralmente quanto riportato all'art. 26 delle NTA del PTCP, per quanto attiene gli interventi di ristrutturazione edilizia in centro storico comprendenti la demolizione e la ricostruzione degli immobili va rispettato come già precisato al punto 12) della presente determina;

14) Art.28 delle NTA del PUC "Zona B1: "Tessuto residenziale consolidato". Qualora nelle suddette zone vengono consentite attività commerciali e terziarie, devono essere contemplati i relativi standard di cui all'art. 5, comma 2 del DM n°1444/68. Si riporta testualmente: "*nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a mq. 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di mq.40 di spazio (escluso le sedi viarie) di cui almeno la metà destinata a parcheggi, in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della L. n.765/1967*" va cassato il termine 40 mq e sostituito con 80 mq in ogni caso va rispettato quanto riportato all'art.5 comma 2 del DM 1444/68. In riferimento all'applicazione del piano casa esclusivamente per gli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni, va rispettato come già precisato al punto 11) della presente determina. Per il recupero abitativo dei sottotetti, va rispettato come già precisato al punto 3) e 11) della presente determina;

15) Art.29 delle NTA del PUC "Zone B2: Tessuto residenziale di completamento". Qualora nelle suddette zone vengono consentite attività commerciali e terziarie, va rispettato come già precisato al punto 14) della presente determina. In riferimento all'applicazione del piano casa esclusivamente per gli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni, va rispettato come già precisato al punto 11) della presente determina. Per il recupero abitativo dei sottotetti, va rispettato come già precisato al punto 3) della presente determina. Si riporta testualmente: "*per ogni 100 mc di costruzione da realizzare verrà concesso al Comune l'equivalente per l'acquisizione di aree per standard pari a 18 mq/100 mc da realizzare*", va cassato l'intero periodo e sostituito dal seguente: per la realizzazione delle aree di interesse comune devono essere contemplati i relativi standard di cui all'art.3 del DM n°1444/68, i detti standard vanno determinati in funzione della superficie territoriale a disposizione;

16) Art.30 delle NTA del PUC "Zone B3: ambito edificato in zona agricola". Dall'elaborato grafico Tav. QPS. 9a del PUC "Classificazione del Territorio (Bellona Centro)". Si evincono vaste estensione territoriale di zone agricole afferenti al precedente Programma di fabbricazione inglobate in ambito edificato B3, in contrasto con la capacità edificatoria residenziale dello strumento urbanistico prevista in tale zona, pari ad una volumetria di 93.030 mc, che rapportata in termini di dimensionamento abitativo è circa pari a 232 alloggi. Fermo restando che tale incremento dimensionale deve essere inderogabilmente detratto dal carico urbanistico riportato al punto 3) della presente determina. Si Segnala di ridimensionare tali estensioni territoriali che risultano essere in contrasto con una politica mirata ad investire sulla tutela dei suoli o del contenimento del consumo di suolo, in riferimento ai dettami della Legge Regionale n°13 del 10 Agosto 2022. In riferimento all'applicazione del piano casa esclusivamente per gli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni, va rispettato come già precisato al punto 11) della presente determina. Per il recupero abitativo dei sottotetti, va rispettato come già precisato al punto 3) e 11) della presente determina;

17) Art.31 delle NTA del PUC "Zone B4: ambito parzialmente edificato in zona collinare". Dall'elaborato grafico Tav. QPS.9b del PUC "Classificazione del Territorio (Triflisco) individuazione osservazioni". Si evince una vasta estensione territoriale di zone B4, in contrasto con la capacità edificatoria residenziale dello strumento urbanistico prevista in tale zona, pari ad una volumetria di 14.460 mc, che rapportata in termini di dimensionamento abitativo è circa pari a 36 alloggi. Qualora nelle suddette zone vengono consentite attività commerciali e terziarie va rispettato quanto riportato al punto 14) della presente determina. In riferimento all'applicazione del piano casa esclusivamente per gli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni, va rispettato come già precisato al punto 11) della presente determina. Per il recupero abitativo dei sottotetti, va rispettato come già precisato al punto 3) e 11) della presente determina;

18) Art.28-29-30-31 delle NTA del PUC zone B1-B2-B3-B4. In tali zone deve essere riportato ed introdotto l'indice di permeabilità dei suoli (Sp) di cui all'art.65 delle NTA del PTCP, il quale deve essere contemplato anche per le zone C e D;

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

19) Art.32 delle NTA del PUC Zone E1: "Territorio rurale e aperto complementare ai centri urbani", da un confronto delle tavole Tavola QPS.9a del PUC e Tavola C1.1.5 del PTCP, si evince che il PUC non risulta dotato della zona: "Territorio rurale e aperto complementare alla città" di cui all'art. 44 delle NTA del PTCP, ma bensì, tale zona ricade nel Territorio rurale e aperto a preminente valore agronomico-produttivo", previsto dalla Tavola C1.1.5 del PTCP. Si segnala che va cassato l'intero titolo dell'art.32, trascritto nelle NTA del PUC come Zona E1: "Territorio rurale aperto complementare ai centri urbani", nonché, la destinazione di Territorio rurale e aperto complementare alla città, riportata nella Tavola QPS.9a del PUC "Classificazione del Territorio (Bellona Centro)", e sostituito dal titolo "zona E1:Territorio rurale e aperto a preminente valore agronomico-produttivo", disciplinata dall'art. 41 delle NTA del PTCP e previsto dalla Tavola C1.1.5 del PTCP. Altresì, va cassato il periodo "il PUC persegue la finalità di evitare la saldatura dei preesistenti centri e nuclei edificati attraverso il mantenimento delle attività rurali in regime di edificabilità strettamente connesse alla conduzione dei fondi" e fino alla lettera e), e l'intera tabella dei parametri edilizi riportata a pag.36 delle NTA del PUC, di contro, la nuova edificabilità del territorio rurale, potrà essere realizzata nel rispetto del principio del previo riuso dei manufatti esistenti e senza incidere sull'ulteriore consumo di suolo, facendo riferimento agli art.37 e 41 delle NTA del PTCP, con il rispetto inderogabile dei parametri edilizi riportati nel sopracitato art.41 delle NTA del PTCP. Fermo restando (come riportato nelle NTA del PUC) che la realizzazione di nuove costruzioni si attua a mezzo di uno specifico Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), va segnalato che l'unità minima di intervento dovrà avere un estensione non inferiore a 10.000,00 mq; Per il recupero abitativo dei sottotetti, va rispettato come già precisato al punto 3) della presente determina. In tale zona si evince la realizzazione di strutture recettive extra alberghiere (attività agrituristiche) va rispettato quanto riportato all'art.28 comma 9 delle NTA del PUC, in riferimento agli annessi relativi alle attività agricole, che siano consentiti un numero massimo di 20 posti letto per esercizio;

20) Art.33 delle NTA del PUC Zona E2: "aree di filtro tra la città compatta e le aree verdi di pregio". Va cassata, l'intera tabella dei parametri edilizi riportata a pag.37 delle NTA del PUC, di contro, la nuova edificabilità del territorio rurale, potrà essere realizzata nel rispetto del principio del previo riuso dei manufatti esistenti e senza incidere sull'ulteriore consumo di suolo, facendo riferimento all'art.40 delle NTA del PTCP, con il rispetto inderogabile dei parametri edilizi riportati nel sopracitato art.40 delle NTA del PTCP. In riferimento all'applicazione delle norme del piano casa, va rispettato come già precisato al punto 11) della presente determina;

21) Art.35 delle NTA del PUC Zona E4: "aree di parco agricolo". Tali zone ricadono nella connotazione di parchi agricoli, i cui progetti vanno redatti secondo quanto previsto dalla legge Regione Campania 17/2003. In tale zona si evince la realizzazione di strutture recettive extra alberghiere (attività agrituristiche) va rispettato quanto riportato all'art.28 comma 9 delle NTA del PUC, in riferimento agli annessi relativi alle attività agricole, che siano consentiti un numero massimo di 20 posti letto per esercizio. Va cassata la tabella dei parametri edilizi riportata a pag.39 delle NTA del PUC, di contro, la nuova edificabilità del territorio rurale, potrà essere realizzata nel rispetto del principio del previo riuso dei manufatti esistenti e senza incidere sull'ulteriore consumo di suolo, facendo riferimento agli art.37 e 41 delle NTA del PTCP, con il rispetto inderogabile dei parametri edilizi riportati nel sopracitato art.41 delle NTA del PTCP. Fermo restando (come riportato nelle NTA del PUC) che la realizzazione di nuove costruzioni si attua a mezzo di uno specifico Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), va segnalato che l'unità minima di intervento dovrà avere un estensione non inferiore a 10.000 mq;

22) Art.37 delle NTA del PUC Zone C1: "Comparto residenziale di completamento convenzionato", Dall'elaborato grafico Tav. QPS.9a del PUC "Classificazione del Territorio (Bellona Centro)". Si evince una vasta estensione territoriale di zone C1, in contrasto con la capacità edificatoria residenziale dello strumento urbanistico prevista in tale zona, pari ad una volumetria di 51.970 mc, che rapportata in termini di dimensionamento abitativo è circa pari a 129,92 alloggi. Per l'eventuale applicazione della monetizzazione degli standard va rispettato quanto riportato al precedente punto 10) della presente determina. Tale zona, inoltre, ricade nell'ambito del Territorio rurale e aperto a preminente valore agronomico-produttivo, regolamentata dall'art.41 delle NTA e dalla relativa TAV. C1.1.5 del PTCP, il quale prescrive e persegue l'obiettivo di tutelare la condizione di apertura (openess) del paesaggio rurale; di conservare e rafforzare la capacità delle terre di sostenere i processi produttivi agricoli e zootecnici, mantenendo una elevata qualità delle matrici ambientali;

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

23) Art.38 delle NTA del PUC Zone C2: "Comparto edificatorio misto", Dall'elaborato grafico Tav. QPS.9a del PUC "Classificazione del Territorio (Bellona Centro)". Si evince una vasta estensione territoriale di zone C2, in contrasto con la capacità edificatoria residenziale dello strumento urbanistico prevista in tale zona, pari ad una volumetria di 51.970 mc, che rapportata in termini di dimensionamento abitativo è circa pari a 129,92 alloggi. Per l'eventuale monetizzazione degli standard va rispettato quanto riportato al precedente punto 10) della presente determina;

24) Art.39 delle NTA del PUC Zona C3: "Comparti edificatori di edilizia pubblica", Nella suddetta zona si evince, la realizzazione di Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di cui alla legge n°167/1962, attraverso interventi di iniziativa pubblica PUA, con l'applicazione del 30% dei nuovi alloggi da destinare all'edilizia residenziale sociale (ERS). Premesso che il Comune di Bellona è parte dell'ambito insediativo di Caserta ove è previsto che almeno il 30% del dimensionamento complessivo sia riservato all'edilizia sociale, (tale percentuale è relativa non ai soli alloggi realizzabili nella zona C3, bensì al complessivo carico insediativo ancora realizzabile pari a 659 alloggi). Pertanto, la quantità di alloggi di Social Housing, previsti in detta zona, desumibili dal punto 3) della presente determina, è tale che essi vanno distribuiti contestualmente in tutte le zone di espansione del PUC, così come previsto dall'art.66 delle NTA del PTCP;

25) Art.41 delle NTA del PUC Zone D1: "Area produttiva esistente", va rispettato come già precisato al punto 9) della presente determina. Per quanto attiene l'alloggio del personale di custodia, addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti ecc. deve rientrare nella misura dei 400 mc per singolo lotto, ai sensi dell'art.66 delle NTA del PTCP;

26) Art.42 delle NTA del PUC Zone D2: "Area produttiva di ampliamento in atto e di nuova programmazione". va rispettato come già precisato al punto 9) della presente determina. Per quanto attiene l'alloggio del personale di custodia addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti ecc. deve rientrare nella misura dei 400 mc per singolo lotto, ai sensi dell'art.66 delle NTA del PTCP;

27) Art.41 e 42 delle NTA del PUC "Zone D1 e D2". Dagli atti amministrativi non si dimostra con incontrovertibile documentazione la reale ed attuale necessità di così estese zone produttive. Altresì non si evince che le zone "D" del vigente Programma di fabbricazione siano state saturate. Si rileva, infatti, che nelle zone D1, "Area produttiva esistente", afferenti al precedente Programma di fabbricazione, non tutti i lotti risultano edificati e di conseguenza non appare giustificata la previsione di nuove e vaste estensioni territoriali delle zone D2 di "ampliamento e di nuova programmazione", fino a quando non sarà completata l'utilizzazione delle precedenti zone D1 del vigente Programma di Fabbricazione;

28) Art.52 delle NTA del PUC "Fasce di rispetto". Dal elaborato grafico Tav. QPS.9a del PUC "Classificazione del Territorio (Bellona Centro)" individuazione osservazioni. Si evince una riduzione della fascia di rispetto cimiteriale dai 200 metri ai 100 metri, in virtù dell'inserimento della nuova zona omogenea B3, altresì, non risulta riportata in maniera del tutto corretta la graficizzazione nell'elaborato del tratteggio della fascia di rispetto. Fermo restando che il provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale nonché i rispettivi nulla osta dell'ASL e della prefettura sulla riduzione di detta fascia, devono essere acquisiti preventivamente alla richiesta di coerenza al PUC. Si segnala che, inderogabilmente detta fascia deve avere la distanza di 200 mt quale fascia di rispetto, in ragione delle vigenti norme nazionali di polizia mortuaria, la quale deve consentire l'ampliamento cimiteriale fino alla metà di detta fascia, (e non la riduzione di detta fascia), per ampliamento del centro urbano verso l'impianto cimiteriale, rimanendo, quindi, inedificabile la restante parte. Deve invero rammentarsi che, per pacifica giurisprudenza, il vincolo cimiteriale ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, ed in presenza delle condizioni specificate nell'art.28 Legge n°166/2002. Non presidia interessi privati e non può legittimare interventi edilizi futuri su un area indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura. In merito vedi art.28 comma 1, lett. d) della Legge 1° agosto 2002, n.166. TAR Lazio – Sentenza n°09358/2019; Consiglio di Stato, sez. IV, 13 dicembre 2017,n.5973; TAR Ancona sez.I, 19 Febbraio 2018, n°125; TAR Lazio – Sentenza n°09358/2019;

29) Art.59 delle NTA del PUC "Edilizia Abusiva", da rispettare quanto già riportato al punto 4) della presente determina;

30) Dall'elaborato grafico Tav.QPS. 9a del PUC "Classificazione del Territorio (Triflisco) individuazione osservazioni", in riferimento all'osservazione n°29, si evince che tale area deve essere inserita nella zona D2 di "ampliamento e di nuova programmazione", e non nella zona D1, "Area produttiva esistente", poiché come è riportato nella stessa osservazione deve consentire l'ampliamento di una attività già esistente;

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

31) Dall'elaborato grafico Tav. QPS.9b del PUC "Classificazione del Territorio (Triflisco) individuazione osservazioni". In riferimento alla campitura della zona D, che riporta testualmente la seguente dicitura: "*area PIP in fase di attuazione*". Si segnala che non viene dimostrato con incontrovertibile documentazione la relativa approvazione dell'iter procedurale e la reale fase di attuazione di tale zona produttiva. Fermo restando che tale PUA non risulta che sia pervenuto in Provincia per il rilascio del parere di competenza. Tale PUA deve essere corredato da richieste documentate attraverso uno specifico studio ed in particolare motivate con dati numerici. Affinché il Consiglio Comunale verifichi obiettivamente la reale necessità ed estensione delle zone D e, conseguentemente, a proprio giudizio e responsabilità ne confermi l'ampiezza ovvero, ove non ne ricorrano i presupposti provveda a riclassificarle come zone agricole;

32) Dall'elaborato grafico Tav.QPS.9b del PUC "Classificazione del Territorio (Triflisco) individuazione osservazioni". Si evince una zona con destinazione E1 "territorio rurale aperto complementare alla città", compresa tra l'area del parco agricolo Belvedere e il parco agricolo la Torretta. Fermo restando, che non risulta corretta la destinazione di zona E1 per tale area, infatti, il vigente PTCP della Provincia di Caserta piano sovraordinato a quello comunale, non prevede per tale area e per tutto il territorio di Bellona la destinazione di "territorio rurale aperto complementare alla città", in merito, vedi punto 19) della presente determina. In alternativa, vista la vicinanza della zona T "aree di sviluppo del settore turistico ristorativo e/o ricettivo" potrà essere conferita tale destinazione;

33) In riferimento ad alcune richieste di osservazioni riportate nella relazione di valutazione tecnica delle osservazioni, circa la loro non accoglibilità in zone edificabili, si riporta testualmente la seguente motivazione:"*l'inserimento nel piano di altre aree edificabili determinerebbe un improprio incremento del dimensionamento non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici sovraordinati*". Si segnala, che tale assunto non trova riscontro nell'intero ambito del territorio comunale che prevede vaste estensione territoriali di zone B2-B3-B4-C1-C2, in contrasto con la capacità edificatoria residenziale dello stesso strumento urbanistico;

34) Dall'elaborato grafico Tav. QPS.9a del PUC "Classificazione del Territorio (Bellona Centro)". Si evince, in tale zona la presenza di aree negate, il Comune deve dimostrare il rispetto degli art.77 e 78, la modifica di categorie dei territori negati con potenzialità ambientale a potenzialità insediativa e viceversa, deve essere adeguatamente dimostrata e motivata in conformità all'art.76 comma 4° delle NTA del PTCP;

35) Dall'elaborato grafico Tav. QPS.9a del PUC "Classificazione del Territorio (triflisco) individuazione osservazioni". Tralasciando le zone già previste nel precedente programma di fabbricazione, ricadenti in fascia di rispetto. Per quanto attiene le aree di nuova realizzazione e/o di nuova programmazione devono rispettare inderogabilmente la distanza dalla fascia di rispetto fluviale, indicata dalle NTA del PTCP vigente. Altresì, vanno cassate le campiture relative alle zone D2 di "Area produttiva di ampliamento in atto e di nuova programmazione", e delle zone T "aree di sviluppo del settore turistico ristorativo e/o ricettivo";

36) Il PUC deve essere corredato dalla contestuale approvazione degli "atti di programmazione degli interventi", come disposto dall'art.25 della LR n°16/2004, nonché dei piani di settore di cui al comma 9 art.23 della medesima legge ove esistenti, con allegate attestazioni di conformità e compatibilità al PUC medesimo;

37) La Regione Campania ha trasmesso una nota in data 05/06/2023 prot. n.PG/2023/0286106, avente per oggetto: "*adempimenti in materia di governo del territorio per l'elaborazione dei PUC. Attività connesse al catasto soprassuoli. Legge 08/11/2021 n.155 di conversione del D.L. 08/09/2021 n. 120.....*", con la quale ha invitato i Comuni a prevedere nel Piano urbanistico comunale (PUC), quanto indicato dall'art.10 comma 2 della Legge 21/11/2000 n. 353. Resta di esclusiva responsabilità del Consiglio Comunale tale adempimento.

b) **Autorità di Bacino D.A.M. n° 36735 del 28.12.2023** acquisita al protocollo del Comune n. 23 del 02.01.2024 parere favorevole al Piano Urbanistico Comunale fornendo, nel rispetto dei succitati piani vigenti, le seguenti indicazioni/prescrizioni di cui tener conto nelle successive fasi di definizione/attuazione dello strumento urbanistico.

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

Stralcio prescrizioni parere

1) subordinare le trasformazioni d'uso del territorio alle prescrizioni/indicazioni degli strumenti di pianificazione di bacino e di distretto, che prevalgono sulle disposizioni strutturali e programmatiche degli strumenti urbanistici comunali vigenti, anche dove non espressamente richiamate nel corpo delle Norme Tecniche di Attuazione e degli elaborati grafici di analisi e progetto;

2) risolvere le sopra evidenziate incongruenze nei riguardi delle perimetrazione del PsAI-Rf e del PSDA, riscontrate nella carta della stabilità;

3) prevedere tra gli obiettivi programmatici del PUC la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, attraverso la definizione di un appropriato ed esaustivo programma di interventi strutturali e non strutturali, su scala comunale in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi di cui all'Appendice A alle norme del PsAI-Rf e con il Piano di Emergenza e di Protezione Civile;

4) tener conto della geomorfologia rilevabile dalla cartografia di base e delle risultanze degli studi geologici nel riportare, in ogni elaborato di sintesi prodotto, gli scenari di rischio del PsAI-Rf alla scala di maggior dettaglio e non operare un semplice ingrandimento grafico; laddove il quadro conoscitivo, analitico e interpretativo a scala di dettaglio e/o una significativa incongruenza tra lo stato dei luoghi e la loro rappresentazione cartografica alla scala 1:25.000 dovessero richiederlo, sarà necessario avviare un procedimento di modifica o integrazione al PsAI-Rf, ai sensi dell'art. 29 delle relative norme;

5) ricordare che le perimetrazioni della "Carta degli scenari di rischio" del PsAI-Rf hanno validità solo alla scala di redazione del piano (1:25.000), mentre ogni loro trasposizione in scala di maggior dettaglio, se non deriva da studi condotti alla stessa scala di dettaglio, ha un valore puramente indicativo e che per il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 25, delle norme del PsAI-Rf, l'osservanza delle misure stabilite dal piano stralcio è assicurata dagli Enti ordinariamente competenti, per la vigilanza ed il controllo sulle attività inibite dalle stesse norme, i quali pongono in essere tutte le procedure e gli atti necessari alla loro attuazione, risolvendo a vantaggio della sicurezza e sulla base di studi ed indagini adeguati, laddove necessari, eventuali problemi di interpretazione derivanti da imprecisioni nelle rappresentazioni cartografiche, da scarsa definizione della rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi, imputabili alla scala 1:25.000 del PsAI-Rf;

6) rispettare, nella progettazione di eventuali opere interferenti con la rete idrografica superficiale, i criteri per la redazione dei progetti fissati nell'Allegato C delle norme del PSDA;

7) garantire il mantenimento per le nuove aree pavimentate non destinate al sedime stradale (eventuali parcheggi e zone di pertinenza degli edifici), la massima permeabilità possibile del terreno per le acque meteoriche, attraverso l'impiego di pavimentazioni drenanti, avendo comunque cura di adottare soluzioni idonee ad impedire l'inquinamento della falda idrica;

8) privilegiare l'impiego di reti fognarie separate predisponendo comunque un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia della piattaforma stradale e delle aree pavimentate destinate al transito e/o alla sosta di automezzi, nel rispetto dei parametri imposti dal D.L.vo 152/06;

9) garantire il rispetto del risparmio idrico, applicando un uso razionale nei nuovi insediamenti quali: dispositivi capaci di ridurre il consumo di acqua potabile; recupero delle acque piovane per irrigazione e pulizia;

10) prevedere per le aree destinate agli insediamenti produttivi l'impiego di reti duali per l'approvvigionamento idrico potabile e di processo;

11) riportare nei Piani Attuativi (PUA) indicazioni specifiche in merito alla gestione e utilizzo delle risorse idriche finalizzate alla loro regimazione, depurazione e tutela, anche in un'ottica di risparmio idrico e riutilizzo. A mero titolo esemplificativo, la documentazione, dovrà contenere:

   - relazioni e grafici relativi alle reti idriche e fonti di approvvigionamento;
   - relazioni e grafici relativi alle reti fognarie, con particolare riferimento all'impiego di reti separate, ai punti di recapito e ai sistemi di depurazione, accumulo e riutilizzo delle risorse depurate;
   - relazioni e grafici relativi agli interventi per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee;

12) verificare con il gestore del S.I.I. la sostenibilità del PUC in relazione all'efficienza e funzionalità dei sistemi di approvvigionamento idrico e di collettamento e trattamento delle acque reflue, in relazione agli eventuali incrementi di carico idrico ed inquinante derivante dalle trasformazioni e dalla nuova zonizzazione, nel rispetto dei contenuti delle norme vigenti e della pianificazione in materia.

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

c) **A.S.L. prot. n° UOPC 8133 UOPC 2239 del 09.01.2024** acquisita al protocollo del Comune n. 274 del 09.01.2024 parere favorevole;

d) **G.R.C. - Genio Civile** / n° 144 del 26.08.2024 acquisita al protocollo del Comune n. 7176 del 27.08.2024 di esprimere, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. no380/2001 s.m.i. e dell'art. 15 c. 2 L.R. 9/1983 s.m.i., il parere favorevole riportato integralmente come segue

Stralcio prescrizioni parere

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n°380/2001 s.m.i. e dell'art. 15 c. 2 L.R. 9/1983 s.m.i., il parere favorevole ai fini della verifica di compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico in oggetto e le condizioni geomorfologiche con esplicita esclusione delle zone, con destinazione urbanistica non compatibile con le classi di rischio idraulico (fascia A) e/o da frana elevato e molto elevato (R4, A4, Rpa, Apa) individuate nei Piani Stralcio della competente Autorità di Bacino e, peraltro, dalla stessa A.d.B. evidenziate nel proprio parere prot. n. 36725 del 28.12.2023;
2. di specificare che le destinazioni urbanistiche delle zone di cui al punto precedente possano essere rese vigenti, a seguito di eventuali mutati scenari vincolistici o interventi di eliminazione e/o mitigazione del rischio eseguiti secondo le modalità previste della competente Autorità di Bacino, solo attraverso l'ordinario procedimento di variante al P.U.C. con conseguente acquisizione, per ogni singola area, di specifico parere favorevole ex art. 89 D.P.R. 380/01 e art. 15 L.R. 9/83;
3. di specificare che il presente parere è reso esclusivamente e limitatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.P.R. n°380/2001 s.m.i. e dell'art. 15 c. 2 L.R. 9/1983 con esplicito riferimento agli elaborati tecnici di cui all'allegato "A" vistati dall'Ufficio e che qualsiasi modifica anche di uno solo di detti elaborati rende nullo il presente parere e ne provoca la perdita di efficacia a tutti gli effetti di legge;
4. di specificare altresì che il presente parere non esonera dall'acquisizione di pareri, nulla–osta, autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni o dell'Ufficio del Genio Civile, ivi compresi autorizzazioni o concessioni relative al demanio idrico di competenza regionale, autorizzazione per la costruzione ed esercizio di linee elettriche di competenza regionale o impianti di pubblica illuminazione, autorizzazioni o depositi sismici di competenza regionale di cui alla L.R. n°9/83 s.m.i., autorizzazioni e concessioni per attività estrattiva di cui alla L.R. 54/1985 s.m.i.;
5. di dare notizia al Comune di Bellona della conclusione del procedimento, affinché provveda al ritiro del presente provvedimento, in uno con gli atti di cui all'allegato "A" vidimati dall'Ufficio;
6. di disporre per il presente decreto la pubblicazione di quanto prescritto dall'art.23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. nei modi e nelle forme previste dall'art. 5 della L.R. n. 23/2017.

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

G.R.C. (Ufficio VinCA) prot. PG/2024/0384086 del 05.08.2024, esprime sentito favorevole con raccomandazioni

Stralcio prescrizioni parere

PERTANTO, con riferimento al Sito Natura 2000: IT 8010006 ZSC/SIC- Catena di Monte Maggiore; - Ente Regione Campania - UOD 50 06 07 alla luce delle vigenti misure di conservazione dettate dalla DGR 795 del 19/12/2017 "Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania" **si può affermare che:**

- Nella limitata area comunale rientrante nel Sito Natura 2000 designata quale Zona di Conservazione Speciale (ZSC) il Comune, con la gestione attuativa e il monitoraggio del PUC previsto, deve essere assicurata la conservazione delle specie e dei tipi di Habitat di interesse comunitario, al fine di raggiungere la massima efficacia e coerenza con la rete Natura 2000
- Per quanto evidenziato in narrativa l'esaminato PUC del Comune di BELLONA CE non può in ogni caso prevedere formalmente e sostanzialmente, contenuti descrittivi e norme attuative in contrasto con i vigenti Piani sovraordinati ovvero nello specifico, con le Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania fissate dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 (BURC n.5 del 18 Gennaio 2018)), sino ad approvazione della Regione Campania del "Progetto Straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000",

PERTANTO, IN QUESTA FASE DELL'ITER APPROVATIVO DEL PUC, PROPOSTO IN UNA FORMA DI PIANIFICAZIONE ADATTATIVA, NON SI AVRANNO EFFETTI SIGNIFICATIVI SUL SITO RETE NATURA 2000 interessato, quindi **non sussistono motivi ostativi per rilasciare, per l'iter approvativo in corso, una VALUTAZIONE FAVOREVOLE NEL SENTITO con le seguenti RACCOMANDAZIONI:**

- appare, opportuno prevedere che in sede gestionale del PUC qui esaminato, le azioni attuative e le attività di monitoraggio, siano adeguatamente definiti, coordinati e/o armonizzati con il redigendo, da parte della Regione Campania, "Progetto Straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000",
- la programmazione temporale, metodologica ed esecutiva delle azioni di monitoraggio e le correlate attività di mitigazione e monitoraggio già preannunciate andranno pertanto pianificate ed eseguite nel dettaglio in modalità sito specifico e per l'aria vasta di interferenza disponendo:
  1. realizzazione e/o aggiornamento della carta degli habitat di allegato A e delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97;
  2. monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione degli habitat di all. A del D.P.R. n. 357/97
  3. monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97
- Al proponente compete procedere all'acquisizione di tutti i pareri e/o dei nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia di rilascio di titoli autorizzativi, in relazione alla applicabilità delle norme attuative vigenti, applicando, laddove enunciate e dovute, le eventuali prescrizioni più restrittive ai fini della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione.

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

e) **Soprintendenza ABAP Prot. 0000876-P del 15.01.2024 acclarato al Protocollo dell'Ente in data 16.01.2024 Prot. 474 integrato in data 12.09.2024 Prot. 0021149-P acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 13.09.2024 Prot. 7620, integrato in data 10.10.2024 Prot. 0021149-P acclarato al Protocollo generale dell'Ente in data 10.10.2024 Prot. 8471_** parere favorevole, integrato con le prescrizioni e indicazioni:

Stralcio prescrizioni parere

Nel centro storico (**zona A e A1**):

1. sono possibili esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, recupero conservativo e restauro con la possibilità di demolizione esclusivamente delle superfetazioni e dei corpi di fabbrica con età inferiore a 70 anni, prive di alcun interesse storico tipologico.;
2. è fatto obbligo mantenere *in situ* la pavimentazione originaria laddove essa sia realizzata in materiale tradizionale, che potrà essere ripristinata e integrata con materiale litoide con forma e dimensioni analoghe a quella conservata. Per gli androni, le corti, i vicoli, è vietato mettere in opera conglomerato cementizio o bituminoso;
3. nella sostituzione di tetti, manti di copertura, grondaie e nella riparazione di canne fumarie debbono essere utilizzati materiali tradizionali, evitando in ogni caso materiale plastico o altro materiale non conforme alla storia e ai caratteri materici e morfologici di ogni singola componente sottoposta a manutenzione. Nel caso specifico dei manti di copertura sono da evitare le "Tegole alla Marsigliese" in favore dell'adozione di manti in coppi in cotto di forma, spessore e misura tradizionali;
4. per tutti gli interventi di restauro e recupero conservativo sono vietati materiali a base cementizia;
5. l'utilizzazione dei sottotetti ai fini abitativi ai sensi della Legge Regionale 15/2000 non deve comportare modifiche dei caratteri tipologici e dei volumi originari
6. l'applicazione del Piano Casa con incrementi di volume e superficie è possibile solo per gli edifici con età inferiore ai settanta anni e privi di particolari caratteri tipologici e identitari.

Nella <u>zona B2 a confine con il centro storico</u>

7. l'altezza dei nuovi corpi di fabbrica non superi quella degli edifici del limitrofo centro storico;
8. le coperture siano realizzate a falde in analogia agli adiacenti edifici del nucleo storico.

Zona B4: ambito parzialmente edificato in zona collinare

Considerato che tale zona interessa la collina Palombara, con la sua particolare visibilità da luoghi di valenza storico-paesaggistica quali le rive del fiume Volturno e il Ponte Annibale, questo Ufficio ritiene che l'ulteriore parcellizzazione dell'area per effetto dell'individuazione di un lotto minimo di soli 600 mq comporterebbe una trasformazione non compatibile con la tutela delle risorse paesaggistiche e delle emergenze culturali del territorio. Ritiene, pertanto, importante che l'intera collina, non già interessata da costruzioni residenziali, prive tra l'altro di qualità architettonica, e da strutture ricettive, possa essere ricompresa nella zona agricola regolata dalla legge di settore regionale (L.R.n.14/82).

Zona E4: aree di parco agricolo

Le masserie censite ricadenti all'interno del parco agricolo possono essere oggetto esclusivo di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria (senza alcuna modifica dei caratteri tipologici e materici originari), recupero conservativo e restauro con la possibilità di demolizione esclusivamente delle superfetazioni e dei corpi di fabbrica con età inferiore a 70 anni, privi di alcun interesse storico – tipologico. Nella sostituzione di tetti, manti di copertura, grondaie e nella riparazione di canne fumarie debbono essere utilizzati materiali tradizionali, evitando in ogni caso materiale plastico o altro materiale non conforme alla storia e ai caratteri materici e morfologici di ogni singola componente sottoposta a manutenzione. Nel caso specifico dei manti di copertura possono essere utilizzati

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

esclusivamente coppi e canali in cotto di forma, spessore e misura tradizionali. Per tutti gli interventi di restauro e recupero conservativo sono vietati materiali a base cementizia.

Le architetture di interesse storico- tipologico, oltre alle masserie già censite, quali fontanili, mulini pur se non soggetti a decretazione di interesse culturale possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e restauro, capaci di assicurare la conservazione materiale dei caratteri tipologici e identitari dell'edilizia storica minore.

In merito all'individuazione delle **zona D - Produttiva** nell'area a sud del territorio comunale in stretta relazione con la zona ripariale del Fiume Volturno, questa Soprintendenza, considerata la presenza di siti altamente inquinati,

ritiene necessario integrare le norme tecniche di attuazione con la seguente dicitura:

"E' in ogni caso esclusa la permanenza di attività produttive, eventualmente in atto, insalubri o nocive ai sensi della normativa vigente, che dovranno essere de localizzate";

ritiene necessario, pertanto, ai fini della protezione e valorizzazione di tale pregevole ambito paesaggistico,

- evitare l'ampliamento della zona D1-produttiva prevista nella Tav. QPS. 9b e, in particolare, escludere tale destinazione per la zona ricadente nella fascia dei 150 metri sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c) e nelle aree immediatamente adiacenti;
- prevedere la rifunzionalizzazione delle strutture produttive già esistenti in strutture turistico-ricettive, recuperando le volumetrie con nuove strutture con caratteri tipologici legati all'architettura rurale tradizionale e altezza massima di m.7,50;
- vietare nell'area dei 150 metri sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c) l'installazione di impianti produttivi da fonti energetiche alternative.

Zona T: Aree di sviluppo del settore turistico

In tale area deve essere esclusa la possibilità di edificazione di nuovi volumi nell'area dei 150 metri sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c).

In caso di demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti, i nuovi corpi di fabbrica, anche se a parità di volume, devono assicurare il migliore inserimento paesistico e un'altezza contenuta nel limite massimo di 7,50 metri.

Nell'area individuata come "Borgo delle sorgenti e dei mulini" caratterizzata dalla presenza di antichi mulini ad acqua già noti nel periodo normanno-svevo e attivi fino al Settecento (alcuni funzionanti fino alla metà del Novecento), nelle more dell'approvazione del Piano di Recupero, tutti gli interventi sul patrimonio immobiliare esistente possono essere attuati solo previo parere di questo Ufficio. Al fine di favorire il recupero dell'area di particolare valenza storico - paesaggistica, le Norme Tecniche dovrebbero prevedere interventi finalizzati al migliore inserimento paesistico dei corpi di fabbrica di cui sia stata verificata la legittimità, da ottenere attraverso la demolizione di superfetazioni o, anche, mediante una nuova composizione volumetrica che consenta il recupero dei caratteri tipologici tradizionali. In ogni caso l'altezza deve essere contenuta nel limite di 6,50 metri. Tutte le strutture e manufatti legati all'antico utilizzo delle acque (quali lavatoi, fontanili, ecc.) possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e restauro, capaci di assicurare la conservazione materiale dei caratteri tipologici e identitari.

Per tale ambito valgono comunque le prescrizioni già sopra dettate per la **zona A e A1.**

Ai fini della tutela archeologica dell'intero territorio comunale, per le aree di interesse archeologico (probabile, altamente presumibile, acclarata), come individuate nella Carta dei Vincoli ambientali, paesaggistici e architettonici QCA.6, tutti gli interventi relativi ad opere che a qualsiasi titolo incidono sul sottosuolo debbono essere sottoposti a preventiva autorizzazione della scrivente Soprintendenza.

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

Corre, inoltre, l'obbligo di precisare che ai sensi della normativa vigente:

- per i corsi d'acqua presenti nell'Elenco delle Acque Pubbliche R.D. 11/12/1933, n.1775 e come tali sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c) la fascia dei 150 metri, su ciascuna sponda, sottoposta a vincolo ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c), l'esecuzione di opere è condizionata all'espressione del parere di questo Ufficio ai sensi dell'art.146 Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii. per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- debbono essere sottoposti a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza tutti gli interventi da realizzare sugli edifici sottoposti a vincolo storico-architettonico e archeologico, sulle chiese e gli immobili appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose e sugli immobili di proprietà pubblica (comune, provincia, enti,etc.) avente più di 70 anni di età, sottoposti alle norme di tutela di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii.) ;

f) **Parco Regionale del Matese**, rilascio del sentito ai sensi dell'art. 5 comma 7 DPR n.357/1997, acquisita al protocollo del Comune n. 9951 del 26.11.2024.

Stralcio parere

SI RILASCIA PER QUANTO DI COMPETENZA

il ***"SENTITO"*** ai sensi dell'art. 5 comma 7 del DPR 357/97 sull'Istanza Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VAS) integrata con la Valutazione di Incidenza (VIncA) del "P.U.C. del Comune di bellona (CE).

Proponente: Comune di Bellona

g) **Commissione Vinca verbale n. 4 in data 14.01.2025** acclarato al Protocollo generale dell'Ente in data 15.01.205 al n.390: in fase di istruttoria esprime parere favorevole.

Stralcio parere

Premesso ciò, la Commissione V.Inc.A., alla luce di quanto valutato in fase di istruttoria esprime parere favorevole all'espressione del **Parere Motivato di VAS integrata con VIncA,** salvo che vengano rispettate le seguenti prescrizioni, facendo proprie anche quelle dei sentiti degli Enti gestori:

1. Nella limitata area comunale rientrante nel Sito Natura 2000 designata quale Zona di Conservazione Speciale (ZSC) il Comune, con la gestione attuativa e il monitoraggio del PUC previsto, deve essere assicurata la conservazione delle specie e dei tipi di Habitat di interesse comunitario, al fine di raggiungere la massima efficacia e coerenza con la rete Natura 2000;
2. **Sottoporre ad appositi studi di incidenza con relative V.Inc.A. ogni altro eventuale intervento derivante dal PUC stesso;**

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

3. Il PUC del Comune di Bellona non può in ogni caso prevedere formalmente e sostanzialmente, contenuti descrittivi e norme attuative in contrasto con i vigenti Piani sovraordinati ovvero nello specifico, con le Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania fissate dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 617 del 11/11/2024, sino ad approvazione della Regione Campania del "Progetto Straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000;
4. Appare, opportuno prevedere che in sede gestionale del PUC qui esaminato, le azioni attuative e le attività di monitoraggio, siano adeguatamente definite, coordinate e/o armonizzate con il redigendo, da parte della Regione Campania, "Progetto Straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000;
5. Al proponente compete procedere all'acquisizione di tutti i pareri e/o dei nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia di rilascio di titoli autorizzativi, in relazione alla applicabilità delle norme attuative vigenti, applicando, laddove enunciate e dovute, le eventuali prescrizioni più restrittive ai fini della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione;
6. Garantire il rispetto e l'applicazione di quanto previsto dalle norme di conservazione della ZSC "IT 8010006 - Catena del Monte Maggiore" e "IT 8010020 – Fiumi Volturno e Calore beneventano" quali siti individuati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 della Regione Campania, designati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, le cui norme di conservazione sono – tra l'altro – indicate in:
    a. "Obiettivi e Misure di Conservazione" di cui all'art.2 del DM del 21/05/2019 emanato dal MATTM – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 04/06/2019 – con rimando all'allegato alla DGR della Campania n.617 del 14/11/2024 – pubblicata sul BURC n.5 del 16-01-2018 per la designazione ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della Rete Natura 2000 della Regione Campania";
    b. DGR della Campania n.803 del 16/06/2006 – pubblicata sul BURC n.30 del 10-07-2006, ad oggetto "Direttiva Comunitaria 79/409/CEE "Uccelli" - Provvedimenti", concernente misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale;

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

7. La programmazione temporale, metodologica ed esecutiva delle azioni di monitoraggio e le correlate attività di mitigazione e monitoraggio già preannunciate andranno pertanto pianificate ed eseguite nel dettaglio in modalità sito specifico e per l'aria vasta di interferenza disponendo:
   1. realizzazione e/o aggiornamento della carta degli habitat di allegato A e delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97;
   2. monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione degli habitat di all. A del D.P.R. n. 357/97;
   3. monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97.
8. Garantire l'assolvimento di tutte le Misure di Mitigazione inserite nell'ambito della Relazione di Studio di Incidenza, parte integrante del presente verbale;
9. Nell'attuazione del Piano e dei successivi PUA dovrà essere data piena attuazione alle Misure di Conservazione sito specifiche adottate con DGR della Campania n.617 del 14/11/2024.
10. Nell'attuazione del Piano e dei successivi PUA dovrà essere data piena attuazione alle pertinenti raccomandazioni riportate dai Sentiti trasmessi al Comune di Bellona degli Enti di Gestione delle ZSC, ovvero dal Parco Regionale del Matese e dalla Regione Campania - Direzione Generale Difesa del Suolo e l'Ecosistema-Unità Operativa Dirigenziale 07 e richiamate nelle premesse alla proposta di parere della presente scheda istruttoria.

Pertanto, è possibile concludere che il progetto **"Piano Urbanistico Comunale del Comune di Bellona** (CE)", di cui è proponente il Sindaco pro tempore Dott. Giovanni Sarcinella, **non determinerà incidenze significative ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti interessati**, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, rilasciando così PARERE FAVOREVOLE alla fase di Valutazione Incidenza Appropriata in oggetto.

RILEVATO che, a conclusione del procedimento, gli elaborati del Piano sono stati adeguati al fine di recepire le prescrizioni formulate dagli Enti sovraordinati, e che, pertanto, si rende necessario procedere all'approvazione definitiva del PUC.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto:

Il giorno sei del mese di marzo dell'anno **duemilaventicinque** presso gli uffici del Comune di Bellona, sono presenti:

a) l'AUTORITA' PROCEDENTE nella persona dell'Arch. Domenico Luigi Messuri Responsabile dell' "**Ufficio di Piano**" del Comune di Bellona.
b) l'AUTORITA' COMPETENTE nella persona Del Geom. Carmelina Fusco Responsabile dell'ufficio VAS.

I soggetti innanzi citati, al fine di concludere la procedura di VAS, ovvero di rendere il parere ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

Sentito l'Arch. Messuri, il quale ha illustrato tutte le fasi che hanno determinato e concluso positivamente la procedura del PUC comprensivo del Rapporto Ambientale ai fini della VAS integrata con la Valutazione di Incidenza e la relativa corrispondenza a Leggi e Regolamenti;
Visto il Rapporto Ambientale ed i relativi allegati ;
Visti i pareri pervenuti dalle seguenti Autorità:

1. **Provincia di Caserta** (D.D. n. 2058 del 15.12.2023): Dichiarazione di coerenza con il PTCP provinciale e le strategie sovracomunali, con specifiche prescrizioni.
2. **Autorità di Bacino D.A.M.** (n° 36735 del 28.12.2023): Parere favorevole con indicazioni tecniche.
3. **A.S.L.** (prot. n° UOPC 8133 del 09.01.2024): Parere favorevole con indicazioni.
4. **Genio Civile - GRC** (n° 144 del 26.08.2024): Parere favorevole con prescrizioni.
5. **Soprintendenza ABAP** (prot. 0000876-P del 15.01.2024): Parere favorevole con integrazioni e prescrizioni.
6. **Parco Regionale del Matese** (26.11.2024): Parere favorevole.
7. **Commissione VINCA** (verbale n. 4 del 14.01.2025): Parere favorevole in fase di istruttoria.

Visto il D.Lvo n° 152/2006 e s.m.i.;
Vista la normativa Regionale in materia

ESPRIME

Ai fini della procedura di VAS, PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i e del comma 7 dell'art. 2 del Regolamento n°5/2011, circa la compatibilità ambientale del PUC di Bellona, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 13.04.2022, unitamente al Rapporto Ambientale, come modificato a seguito del recepimento delle osservazioni, giusta deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 01.02.2023, con le prescrizioni, osservazioni e indicazioni in precedenza illustrate e contenute nei pareri acquisiti e riportati integralmente in allegato.

Bellona, Lì 06.03.2025

L'AUTORITA' COMPETENTE Geom. Carmelina Fusco

L'AUTORITA' PROCEDENTE arch.Domenico Luigi Messuri

CITTÀ DI BELLONA (CE)

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

PROVINCIA DI CASERTA

DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE
Settore: VIABILITA' E TRASPORTI
Servizio: Governo del Territorio e Servizi ai Comuni– PCTP, PUC, PUA ecc.

Determinazione n. 2058 del 15/12/2023

OGGETTO: "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" N.5 DEL 04/08/11, ART.3. COMUNE DI BELLONA - PIANO URBANISTICO COMUNALE.

PREMESSO CHE:

- L'art. 3 del "*Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio*" n.5 del 04/08/11, pubblicato sul B.U.R. n.53 del 08/08/11, stabilisce:
  - al comma 1°, tra l'altro, che: "*… L'amministrazione procedente accerta, prima dell'adozione del piano, la conformità alle leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore. ….*";
  - al comma 4°, tra l'altro, che: "*… Per il piano urbanistico comunale (PUC) e le relative varianti e per i piani di settore a livello comunale e relative varianti, l'amministrazione provinciale, al fine di coordinare l'attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza, dichiara, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall'amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente. …*";
  - al comma 5°, tra l'altro, che: "*Il piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere di cui al comma 7 dell'art.2, è trasmesso al competente organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle dell'amministrazione provinciale …*".
  - La Provincia di Caserta, con note prot. n°0015485 del 06/02/13 e prot. n°0032743 del 15/03/13, inviate a tutte le Amministrazioni Comunali, ha richiamato all'attenzione delle Medesime il contenuto e l'obbligatorio formale adempimento di cui al predetto comma 1° art.3 del Regolamento n.5/2011.
- Il PTCP della Provincia di Caserta approvato, ai sensi del comma 7° art.20 L. R. n. 16/04, con deliberazione di Consiglio Provinciale n.26 del 26/04/12, ai sensi del successivo comma 14°, è entrato in vigore ed ha acquistato efficacia a tempo indeterminato a far data dal 24/07/12.
- Il Comune di Bellona con nota n.27937 del 27/04/2023, ha trasmesso, in modalità telematica, il PUC adottato, ai sensi del Regolamento Regionale n.5/2011, art.3 comma 1°, dalla Giunta Comunale con deliberazione n°35 del 13/04/2022, con l'elenco dei documenti tecnici, grafici e descrittivi del PUC e la documentazione amministrativa, in seguito avveniva la pubblicazione sul BURC n°43 in data 09/05/2022;
- Con deliberazione della G.C. n°52 del 24/05/2022, veniva prorogato il termine di pubblicazione del Piano e della recezione delle eventuali osservazioni, per mero errore digitale, dovuto all'erronea pubblicazione di alcuni file sul sito istituzionale dell'ente, in seguito avveniva la pubblicazione sul BURC n°48 del 06/06/2022, in data 09/05/2022;
- Con deliberazioni della G.C. n°10 del 01/02/2023 sono stati assunti i provvedimenti relativi alle osservazioni, vi è stata la presa d'atto dell'adeguamento degli elaborati del PUC per recepimento delle osservazioni;

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0010370 DEL 16-12-2023 IN - arrivo
COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

copia informatica per consultazione

- Con nota di questo Servizio Governo del Territorio, inviata via pec, prot. n°31986 del 15/05/2023, sono state richieste al Comune di Bellona le integrazioni ivi riportate;
- Il Comune di Bellona ha integrato quanto richiesto con la nota pervenuta in data 20/10/2023, prot.n°64956.
- Negli atti pervenuti, vi è la dichiarazione sia ai sensi del comma 1, dell'art.3 del Regolamento Regionale n°5/2011, che il P.U.C. è conforme alle leggi e regolamenti vigenti in materia nonché agli strumenti urbanistici territoriali sovra ordinati e di settore, sia della conformità delle procedure amministrative a quanto disposto dal Regolamento Regionale n°5/2011, in particolare art.7;
- Tra gli elaborati sono presenti il vademecum con l'indicazione dell'elaborato (o documento descrittivo) ove è dimostrata la coerenza del PUC ai principali articoli delle "*Norme*" del PTCP, come più volte chiesto a tutti i Comuni; l'attestato del RUP di conformità del PUC alla VAS;
- Con osservazione pervenuta in data 01/06/2023, prot. n°36763 dall'avv. Vincenzo Mastroianni per conto dei suoi assistiti sig.ri: Antonietta Lamberti, Nicola Addelio, Lucia Russo e Maria Salerno sono state rappresentate varie criticità del PUC dal carattere amministrativo;
- In riferimento alla nota pervenuta in data 01/06/2023, prot.n°36763, questo Servizio Pianificazione Territoriale in data 15/06/2023 prot.n°39926 richiedeva al Comune chiarimenti in merito, il cui riscontro alla nota di cui sopra non è mai pervenuta a questo Servizio Pianificazione;
- Con nota pervenuta in data 03/04/2023 prot.n°22747 dagli avv.ti Fabio Gennarione, Carmine di Rubbia e Severino Berardi per conto della loro assistita sig.ra Vinciguerra Amalia Silvana, è stato rappresentato un ricorso al TAR Campania per mancato accoglimento dell'osservazione;

CONSTATATO CHE:

- con nota n°27937 del 27/04/2023, e successiva integrazione del Comune di Bellona, sono elencati i documenti amministrativi e tecnici trasmessi in modalità telematica, dai quali si evince, tra l'altro, quanto segue:
- il PUC di Bellona è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n°35 del 13/04/2022, la Giunta Comunale con deliberazione n°52 del 24/05/2022, ha prorogato il termine di pubblicazione del Piano e della recezione delle eventuali osservazioni, altresì, la Giunta Comunale con deliberazione n°10 del 01/02/2023, ha assunto i provvedimenti relativi alle osservazioni al PUC;
- gli elaborati grafici e descrittivi del PUC trasmessi con nota con nota n°27937 del 27/04/2023, e successiva integrazione, riportano la seguente dicitura: "PUC adottato con delibera della Giunta Comunale n.35 del 13/04/2022, aggiornato a seguito delle osservazioni accolte con delibera di Giunta Comunale n°10 del 01/02/2023.

RITENUTO CHE:

1) Resta di esclusiva responsabilità dell'organo di controllo comunale, circa l'applicazione o meno del comma 3°, art.3 del Regolamento n.5/2011, per i tempi trascorsi tra l'adozione e la delibera sulle osservazioni; detti tempi sono previsti anche dall'art.7, comma 4, il quale rimanda al comma 3 del medesimo art.7;
2) Circa le summenzionate osservazioni, come specificato in premessa, considerato non ordinario l'inoltro alla Provincia di osservazioni al PUC, si segnala, che per quanto attiene l'art.3, del Regolamento Regionale, n° 5/2011, non è competenza di questo ente entrare nel merito delle osservazioni al PUC presentate dagli eventuali interessati, che risulta di esclusiva prerogativa e competenza dell'organo di controllo comunale. In ogni caso resta, di esclusiva responsabilità dell'organo di controllo comunale l'applicazione del sopracitato regolamento;
3) Nella relazione illustrativa conoscitiva/programmatica QPS.8 paragrafo *"il dimensionamento residenziale secondo i criteri del PTCP"*, pag.37 e seguenti, conformemente a quanto stabilito all'art. 66 delle N.T.A. del P.T.C.P. di Caserta, si valuta la necessità residenziale (carico urbanistico) rispettando la stima di alloggi al 2018 pari a 573 previsti dal P.T.C.P. per l'ambito territoriale di appartenenza "Ambito insediativo di Caserta". Il carico urbanistico, quindi, pur condividendo l'incremento del 15% degli alloggi come previsto dalle N.T.A. del P.T.C.P., è determinato, ai sensi del medesimo art.66 delle N.T.A. del P.T.C.P., in 659 alloggi. Pertanto resta vincolante la totalità dei nuovi alloggi pari a 659 unità come riportato a pag.40 della relazione illustrativa del PUC. Ai predetti 659 nuovi alloggi, vanno sottratti nell'orizzonte temporale 2008-2022, gli alloggi costruiti (legittimamente realizzati), che la stessa relazione non contempla, (nella relazione non vengono dichiarati il numero di alloggi legittimamente realizzati e rilasciati dal competente organo comunale, che vanno detratti dal dimensionamento complessivo del piano),

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0010370 DEL 16-12-2023 IN - arrivo
COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

copia informatica per consultazione

gli eventuali alloggi abusivi, sanabili con la normativa vigente di riferimento, quelli relativi alle concessioni in sanatoria, al recupero abitativo dei sottotetti abitabili, e gli alloggi derivanti dal Social Housing;

4) Per quanto attiene l'eventuale patrimonio edilizio abusivo, esso non è quantizzato nel numero di alloggi abusivi; Si precisa che il fenomeno dell'abusivismo va considerato nell'orizzonte temporale 2008-2022. Il numero di alloggi, deve essere riportato analiticamente e quantizzato nel numero di alloggi autorizzati e non autorizzati, questo dato deve essere anche localizzato e devono essere individuate ed elencate sia le opere sanabili che quelle non sanabili. L'area di sedime delle costruzioni abusive che devono essere abbattute resta inedificata, e ogni nuova destinazione dovrà essere regolamentata con apposita e specifica variante. Ciò consentirà di verificare effettivamente il dimensionamento del PUC (di cui al punto 1) rispetto agli alloggi previsti dal PTCP per tale Piano. Pertanto, in sede di eventuale approvazione del PUC, il Consiglio Comunale resta l'unico ed esclusivo responsabile ad ogni effetto giuridico, nel ratificare la quantità dei predetti alloggi abusivi effettivamente dichiarati dall'ufficio tecnico del Comune, ai sensi dell'art.65 delle NTA del PTCP;
5) Il PUC deve pervenire, per l'approvazione in Consiglio Comunale corredato con una specifica tabella riportante l'analisi quantitativa e numerica del patrimonio edilizio esistente, il numero massimo di alloggi realizzabili in ciascuna zona edificabile, ed infine, l'individuazione degli alloggi recuperabili;
6) Nella relazione illustrativa conoscitiva/programmatica QPS.8 paragrafo *"il dimensionamento residenziale secondo i criteri del PTCP"*, pag.40. Si riporta testualmente: "*Conformemente con quanto stabilito all'art. 66 delle NTA del PTCP di Caserta la quota di 140 alloggi può essere incrementata del 15% al fine di soddisfare l'eventuale fabbisogno aggiuntivo*……." , si rileva, che va cassato il termine 140 alloggi e sostituito dal termine 659 alloggi;
7) Nella relazione illustrativa conoscitiva/programmatica QPS.8 paragrafo *"il dimensionamento residenziale secondo i criteri del PTCP"*, capoverso: "calcolo delle volumetrie residenziali finali", pag.41, lo strumento urbanistico generale deve contemplare una capacità edificatoria residenziale che deve essere espressa in termini di alloggi e non di volumetria disponibile;
8) Nella relazione illustrativa conoscitiva/programmatica QPS.8 paragrafo *"il dimensionamento residenziale secondo i criteri del PTCP"*, capoverso: "le aree pubbliche di uso pubblico esistenti e di progetto", pag.42 e seguenti, per quanto attiene al fabbisogno degli standard urbanistici, sia in riferimento agli standard esistenti all'anno 2018 che a quelli dovuti all'incremento della popolazione all'anno 2022, si evince, una carenza di standard su tutto il territorio comunale, tale carenza andrebbe colmata, attraverso una dotazione minima inderogabile fissata dal D.M. n°1444/68, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno, pertanto, resta vincolante la quantità riportata a pag. 42 e 43, quantità incontrovertibile, tuttavia, restando, in ogni caso, il Comune unico ed esclusivo responsabile circa la loro effettiva quantità. Si evince una discordanza numerica riferita agli standard esistenti, si rileva, infatti, che inizialmente viene riportato il valore numerico di 101.372 mq, successivamente viene riportato il valore di 98.884 mq., altresì, viene riportato nella tabella (Bellona - dotazione standard 2018) il valore di 98.170 mq.;
9) Nella relazione illustrativa conoscitiva/programmatica QPS.8 paragrafo *"Sistema economico" capoversi: "il PIP di Bellona" e "zonizzazione – PIP Bellona"*, pag.21. Si riporta testualmente: *"Il PUC prevede un ampliamento della zona produttiva a ridosso di quella esistente al fine di soddisfare le richieste pervenute in sede di consultazione da parte delle imprese esistenti sul territorio che hanno espresso esigenza di ampliare e/o dislocare la loro attività"*. Si rileva che, la necessità di nuove zone produttive vanno previste con le modalità di cui all'art. 67 delle NTA del PTCP, tali richieste devono essere effettive ed in particolare devono essere motivate con dati numerici, ciò stante si ritiene opportuno che il PUC pervenga, per l'approvazione in Consiglio Comunale, corredato anche delle predette asserite richieste, affinché il Consiglio Comunale verifichi obiettivamente la reale necessità ed estensione delle zone D e, conseguentemente, a proprio giudizio e responsabilità ne confermi l'ampiezza ovvero, ove non ne ricorrano i presupposti provveda a riclassificarle come zone agricole;
10) Art.10 delle NTA del PUC "Monetizzazione delle aree per servizi pubblici". Si precisa che nelle aree di espansione devono essere contemplati i relativi standard di cui all'art.3 e 4 del DM n°1444/68, evitando di privilegiare il ricorso alla monetizzazione, di contro favorendo il reperimento di aree destinate a standard pubblici, al fine di sopperire alla carenza di standard, la stessa deve essere ammessa solo se si dimostra l'impossibilità del reperimento di aree idonee, ai sensi del DM n°1444/68;

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0010370 DEL 16-12-2023 IN - arrivo
COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

copia informatica per consultazione

11) Art.25 delle NTA del PUC "Zona A: Zona del nucleo antico centrale (Bellona centro e frazione di Triflisco)". Qualora nella suddetta zona vengono consentiti esercizi di vicinato e/o pubblici esercizi, devono essere contemplati i relativi standard di cui all'art. 5 comma 2 del DM n°1444/68. In riferimento all'applicazione del piano Casa esclusivamente per gli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni, si rileva, che il Piano Casa della Campania è scaduto il 30 settembre 2022. Nel frattempo è stata approvata una nuova norma sulla semplificazione edilizia e rigenerazione urbana, la Legge Regionale n°13 del 10 Agosto 2022, che rende stabili alcuni effetti del vecchio "Piano Casa" sempre prorogato negli ultimi anni, con la possibilità di realizzare una serie di interventi di recupero e rigenerazione urbana senza incidere sull'ulteriore consumo di suolo, si fa presente che le premialità previste da tale legge scadono il 31 dicembre 2023. Per quanto attiene al recupero abitativo dei sottotetti, si precisa che i sottotetti ai fini abitativi, vanno detratti dal carico urbanistico assegnato, e quindi, partecipano al dimensionamento del PUC, inoltre, l'incremento volumetrico va ricondotto a quanto previsto dall'art.3 del D.M. n°1444/68, il quale prevede già la superficie per destinazioni non residenziali, va rispettato come già precisato al punto 3) della presente determina;
12) Art.26 delle NTA del PUC "Zona A1: Zone di primo ampliamento del nucleo antico (Bellona centro)". Qualora nella suddetta zona vengono consentiti esercizi di vicinato e/o pubblici esercizi, va rispettato come già precisato al punto 11) della presente determina. Per quanto attiene gli interventi di ristrutturazione edilizia in centro storico comprendenti la demolizione e la ricostruzione degli immobili, si segnala la necessità di porre particolare cautela negli interventi ammessi sugli edifici esistenti nel centro storico. Il ricorso a detti interventi deve essere consentito solo dopo un approfondimento ricognitivo di tutto l'edificato in modo da evitare la possibile cancellazione di episodi significativi per il patrimonio edilizio esistente, evitando ogni intervento che stravolga il tessuto urbano tipico della città. Fermo restando che tali opere siano consentite dovranno essere realizzate rispettando pedissequamente l'art.46 delle NTA del PTCP. In riferimento all'applicazione del piano casa esclusivamente per gli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni, va rispettato come già precisato al punto 11) della presente determina. Per il recupero abitativo dei sottotetti, va rispettato come già precisato al punto 3) e 11) della presente determina;
13) Art.27 delle NTA del PUC "Zona A2: "Siti e monumenti isolati", va rispettato integralmente quanto riportato all'art. 26 delle NTA del PTCP, per quanto attiene gli interventi di ristrutturazione edilizia in centro storico comprendenti la demolizione e la ricostruzione degli immobili va rispettato come già precisato al punto 12) della presente determina;
14) Art.28 delle NTA del PUC "Zona B1: "Tessuto residenziale consolidato". Qualora nelle suddette zone vengono consentite attività commerciali e terziarie, devono essere contemplati i relativi standard di cui all'art. 5, comma 2 del DM n°1444/68. Si riporta testualmente: "*nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a mq. 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di mq.40 di spazio (escluso le sedi viarie) di cui almeno la metà destinata a parcheggi, in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della L. n.765/1967*" va cassato il termine 40 mq e sostituito con 80 mq in ogni caso va rispettato quanto riportato all'art.5 comma 2 del DM 1444/68. In riferimento all'applicazione del piano casa esclusivamente per gli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni, va rispettato come già precisato al punto 11) della presente determina. Per il recupero abitativo dei sottotetti, va rispettato come già precisato al punto 3) e 11) della presente determina;
15) Art.29 delle NTA del PUC "Zone B2: Tessuto residenziale di completamento". Qualora nelle suddette zone vengono consentite attività commerciali e terziarie, va rispettato come già precisato al punto 14) della presente determina. In riferimento all'applicazione del piano casa esclusivamente per gli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni, va rispettato come già precisato al punto 11) della presente determina. Per il recupero abitativo dei sottotetti, va rispettato come già precisato al punto 3) della presente determina. Si riporta testualmente: "*per ogni 100 mc di costruzione da realizzare verrà concesso al Comune l'equivalente per l'acquisizione di aree per standard pari a 18 mq/100 mc da realizzare*", va cassato l'intero periodo e sostituito dal seguente: per la realizzazione delle aree di interesse comune devono essere contemplati i relativi standard di cui all'art.3 del DM n°1444/68, i detti standard vanno determinati in funzione della superficie territoriale a disposizione;
16) Art.30 delle NTA del PUC "Zone B3: ambito edificato in zona agricola". Dall'elaborato grafico Tav. QPS. 9a del PUC "Classificazione del Territorio (Bellona Centro)". Si evincono vaste estensione territoriale di zone agricole afferenti al precedente Programma di fabbricazione inglobate in ambito

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0010370 DEL 16-12-2023 IN - arrivo
COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

copia informatica per consultazione

edificato B3, in contrasto con la capacità edificatoria residenziale dello strumento urbanistico prevista in tale zona, pari ad una volumetria di 93.030 mc, che rapportata in termini di dimensionamento abitativo è circa pari a 232 alloggi. Fermo restando che tale incremento dimensionale deve essere inderogabilmente detratto dal carico urbanistico riportato al punto 3) della presente determina. Si Segnala di ridimensionare tali estensioni territoriali che risultano essere in contrasto con una politica mirata ad investire sulla tutela dei suoli o del contenimento del consumo di suolo, in riferimento ai dettami della Legge Regionale n°13 del 10 Agosto 2022. In riferimento all'applicazione del piano casa esclusivamente per gli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni, va rispettato come già precisato al punto 11) della presente determina. Per il recupero abitativo dei sottotetti, va rispettato come già precisato al punto 3) e 11) della presente determina;

17) Art.31 delle NTA del PUC "Zone B4: ambito parzialmente edificato in zona collinare". Dall'elaborato grafico Tav. QPS.9b del PUC "Classificazione del Territorio (Triflisco) individuazione osservazioni". Si evince una vasta estensione territoriale di zone B4, in contrasto con la capacità edificatoria residenziale dello strumento urbanistico prevista in tale zona, pari ad una volumetria di 14.460 mc, che rapportata in termini di dimensionamento abitativo è circa pari a 36 alloggi. Qualora nelle suddette zone vengono consentite attività commerciali e terziarie va rispettato quanto riportato al punto 14) della presente determina. In riferimento all'applicazione del piano casa esclusivamente per gli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni, va rispettato come già precisato al punto 11) della presente determina. Per il recupero abitativo dei sottotetti, va rispettato come già precisato al punto 3) e 11) della presente determina;

18) Art.28-29-30-31 delle NTA del PUC zone B1-B2-B3-B4. In tali zone deve essere riportato ed introdotto l'indice di permeabilità dei suoli (Sp) di cui all'art.65 delle NTA del PTCP, il quale deve essere contemplato anche per le zone C e D;

19) Art.32 delle NTA del PUC Zone E1: "Territorio rurale e aperto complementare ai centri urbani", da un confronto delle tavole Tavola QPS.9a del PUC e Tavola C1.1.5 del PTCP, si evince che il PUC non risulta dotato della zona: "Territorio rurale e aperto complementare alla città" di cui all'art. 44 delle NTA del PTCP, ma bensì, tale zona ricade nel Territorio rurale e aperto a preminente valore agronomico-produttivo", previsto dalla Tavola C1.1.5 del PTCP. Si segnala che va cassato l'intero titolo dell'art.32, trascritto nelle NTA del PUC come Zona E1: "Territorio rurale aperto complementare ai centri urbani", nonché, la destinazione di Territorio rurale e aperto complementare alla città, riportata nella Tavola QPS.9a del PUC "Classificazione del Territorio (Bellona Centro)", e sostituito dal titolo "zona E1:Territorio rurale e aperto a preminente valore agronomico-produttivo", disciplinata dall'art. 41 delle NTA del PTCP e previsto dalla Tavola C1.1.5 del PTCP. Altresì, va cassato il periodo "il PUC persegue la finalità di evitare la saldatura dei preesistenti centri e nuclei edificati attraverso il mantenimento delle attività rurali in regime di edificabilità strettamente connesse alla conduzione dei fondi" e fino alla lettera e), e l'intera tabella dei parametri edilizi riportata a pag.36 delle NTA del PUC, di contro, la nuova edificabilità del territorio rurale, potrà essere realizzata nel rispetto del principio del previo riuso dei manufatti esistenti e senza incidere sull'ulteriore consumo di suolo, facendo riferimento agli art.37 e 41 delle NTA del PTCP, con il rispetto inderogabile dei parametri edilizi riportati nel sopracitato art.41 delle NTA del PTCP. Fermo restando (come riportato nelle NTA del PUC) che la realizzazione di nuove costruzioni si attua a mezzo di uno specifico Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), va segnalato che l'unità minima di intervento dovrà avere un estensione non inferiore a 10.000,00 mq; Per il recupero abitativo dei sottotetti, va rispettato come già precisato al punto 3) della presente determina. In tale zona si evince la realizzazione di strutture recettive extra alberghiere (attività agrituristiche) va rispettato quanto riportato all'art.28 comma 9 delle NTA del PUC, in riferimento agli annessi relativi alle attività agricole, che siano consentiti un numero massimo di 20 posti letto per esercizio;

20) Art.33 delle NTA del PUC Zona E2: "aree di filtro tra la città compatta e le aree verdi di pregio". Va cassata, l'intera tabella dei parametri edilizi riportata a pag.37 delle NTA del PUC, di contro, la nuova edificabilità del territorio rurale, potrà essere realizzata nel rispetto del principio del previo riuso dei manufatti esistenti e senza incidere sull'ulteriore consumo di suolo, facendo riferimento all'art.40 delle NTA del PTCP, con il rispetto inderogabile dei parametri edilizi riportati nel sopracitato art.40 delle NTA del PTCP. In riferimento all'applicazione delle norme del piano casa, va rispettato come già precisato al punto 11) della presente determina;

21) Art.35 delle NTA del PUC Zona E4: "aree di parco agricolo". Tali zone ricadono nella connotazione di parchi agricoli, i cui progetti vanno redatti secondo quanto previsto dalla legge Regione

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0010370 DEL 16-12-2023 IN - arrivo
COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

copia informatica per consultazione

Campania 17/2003. In tale zona si evince la realizzazione di strutture recettive extra alberghiere (attività agrituristiche) va rispettato quanto riportato all'art.28 comma 9 delle NTA del PUC, in riferimento agli annessi relativi alle attività agricole, che siano consentiti un numero massimo di 20 posti letto per esercizio. Va cassata la tabella dei parametri edilizi riportata a pag.39 delle NTA del PUC, di contro, la nuova edificabilità del territorio rurale, potrà essere realizzata nel rispetto del principio del previo riuso dei manufatti esistenti e senza incidere sull'ulteriore consumo di suolo, facendo riferimento agli art.37 e 41 delle NTA del PTCP, con il rispetto inderogabile dei parametri edilizi riportati nel sopracitato art.41 delle NTA del PTCP. Fermo restando (come riportato nelle NTA del PUC) che la realizzazione di nuove costruzioni si attua a mezzo di uno specifico Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), va segnalato che l'unità minima di intervento dovrà avere un estensione non inferiore a 10.000 mq;

22) Art.37 delle NTA del PUC Zone C1: "Comparto residenziale di completamento convenzionato", Dall'elaborato grafico Tav. QPS.9a del PUC "Classificazione del Territorio (Bellona Centro)". Si evince una vasta estensione territoriale di zone C1, in contrasto con la capacità edificatoria residenziale dello strumento urbanistico prevista in tale zona, pari ad una volumetria di 51.970 mc, che rapportata in termini di dimensionamento abitativo è circa pari a 129,92 alloggi. Per l'eventuale applicazione della monetizzazione degli standard va rispettato quanto riportato al precedente punto 10) della presente determina. Tale zona, inoltre, ricade nell'ambito del Territorio rurale e aperto a preminente valore agronomico-produttivo, regolamentata dall'art.41 delle NTA e dalla relativa TAV. C1.1.5 del PTCP, il quale prescrive e persegue l'obiettivo di tutelare la condizione di apertura (openess) del paesaggio rurale; di conservare e rafforzare la capacità delle terre di sostenere i processi produttivi agricoli e zootecnici, mantenendo una elevata qualità delle matrici ambientali;

23) Art.38 delle NTA del PUC Zone C2: "Comparto edificatorio misto", Dall'elaborato grafico Tav. QPS.9a del PUC "Classificazione del Territorio (Bellona Centro)". Si evince una vasta estensione territoriale di zone C2, in contrasto con la capacità edificatoria residenziale dello strumento urbanistico prevista in tale zona, pari ad una volumetria di 51.970 mc, che rapportata in termini di dimensionamento abitativo è circa pari a 129,92 alloggi. Per l'eventuale monetizzazione degli standard va rispettato quanto riportato al precedente punto 10) della presente determina;

24) Art.39 delle NTA del PUC Zona C3: "Comparti edificatori di edilizia pubblica", Nella suddetta zona si evince, la realizzazione di Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di cui alla legge n°167/1962, attraverso interventi di iniziativa pubblica PUA, con l'applicazione del 30% dei nuovi alloggi da destinare all'edilizia residenziale sociale (ERS). Premesso che il Comune di Bellona è parte dell'ambito insediativo di Caserta ove è previsto che almeno il 30% del dimensionamento complessivo sia riservato all'edilizia sociale, (tale percentuale è relativa non ai soli alloggi realizzabili nella zona C3, bensì al complessivo carico insediativo ancora realizzabile pari a 659 alloggi). Pertanto, la quantità di alloggi di Social Housing, previsti in detta zona, desumibili dal punto 3) della presente determina, è tale che essi vanno distribuiti contestualmente in tutte le zone di espansione del PUC, così come previsto dall'art.66 delle NTA del PTCP;

25) Art.41 delle NTA del PUC Zone D1: "Area produttiva esistente", va rispettato come già precisato al punto 9) della presente determina. Per quanto attiene l'alloggio del personale di custodia, addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti ecc. deve rientrare nella misura dei 400 mc per singolo lotto, ai sensi dell'art.66 delle NTA del PTCP;

26) Art.42 delle NTA del PUC Zone D2: "Area produttiva di ampliamento in atto e di nuova programmazione". va rispettato come già precisato al punto 9) della presente determina. Per quanto attiene l'alloggio del personale di custodia addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti ecc. deve rientrare nella misura dei 400 mc per singolo lotto, ai sensi dell'art.66 delle NTA del PTCP;

27) Art.41 e 42 delle NTA del PUC "Zone D1 e D2". Dagli atti amministrativi non si dimostra con incontrovertibile documentazione la reale ed attuale necessità di così estese zone produttive. Altresì non si evince che le zone "D" del vigente Programma di fabbricazione siano state saturate. Si rileva, infatti, che nelle zone D1, "Area produttiva esistente", afferenti al precedente Programma di fabbricazione, non tutti i lotti risultano edificati e di conseguenza non appare giustificata la previsione di nuove e vaste estensioni territoriali delle zone D2 di "ampliamento e di nuova programmazione", fino a quando non sarà completata l'utilizzazione delle precedenti zone D1 del vigente Programma di Fabbricazione;

28) Art.52 delle NTA del PUC "Fasce di rispetto". Dal elaborato grafico Tav. QPS.9a del PUC "Classificazione del Territorio (Bellona Centro)" individuazione osservazioni. Si evince una

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0010370 DEL 16-12-2023 IN - arrivo
COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

copia informatica per consultazione

riduzione della fascia di rispetto cimiteriale dai 200 metri ai 100 metri, in virtù dell'inserimento della nuova zona omogenea B3, altresì, non risulta riportata in maniera del tutto corretta la graficizzazione nell'elaborato del tratteggio della fascia di rispetto. Fermo restando che il provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale nonché i rispettivi nulla osta dell'ASL e della prefettura sulla riduzione di detta fascia, devono essere acquisiti preventivamente alla richiesta di coerenza al PUC. Si segnala che, inderogabilmente detta fascia deve avere la distanza di 200 mt quale fascia di rispetto, in ragione delle vigenti norme nazionali di polizia mortuaria, la quale deve consentire l'ampliamento cimiteriale fino alla metà di detta fascia, (e non la riduzione di detta fascia), per ampliamento del centro urbano verso l'impianto cimiteriale, rimanendo, quindi, inedificabile la restante parte. Deve invero rammentarsi che, per pacifica giurisprudenza, il vincolo cimiteriale ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, ed in presenza delle condizioni specificate nell'art.28 Legge n°166/2002. Non presidia interessi privati e non può legittimare interventi edilizi futuri su un area indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura. In merito vedi art.28 comma 1, lett. d) della Legge 1° agosto 2002, n.166. TAR Lazio – Sentenza n°09358/2019; Consiglio di Stato, sez. IV, 13 dicembre 2017,n.5873; TAR Ancona sez.I, 19 Febbraio 2018, n°125; TAR Lazio – Sentenza n°09358/2019;

29) Art.59 delle NTA del PUC "Edilizia Abusiva", da rispettare quanto già riportato al punto 4) della presente determina;

30) Dall'elaborato grafico Tav.QPS. 9a del PUC "Classificazione del Territorio (Triflisco) individuazione osservazioni", in riferimento all'osservazione n°29, si evince che tale area deve essere inserita nella zona D2 di "ampliamento e di nuova programmazione", e non nella zona D1, "Area produttiva esistente", poiché come è riportato nella stessa osservazione deve consentire l'ampliamento di una attività già esistente;

31) Dall'elaborato grafico Tav. QPS.9b del PUC "Classificazione del Territorio (Triflisco) individuazione osservazioni". In riferimento alla campitura della zona D, che riporta testualmente la seguente dicitura: "*area PIP in fase di attuazione*". Si segnala che non viene dimostrato con incontrovertibile documentazione la relativa approvazione dell'iter procedurale e la reale fase di attuazione di tale zona produttiva. Fermo restando che tale PUA non risulta che sia pervenuto in Provincia per il rilascio del parere di competenza. Tale PUA deve essere corredato da richieste documentate attraverso uno specifico studio ed in particolare motivate con dati numerici. Affinché il Consiglio Comunale verifichi obiettivamente la reale necessità ed estensione delle zone D e, conseguentemente, a proprio giudizio e responsabilità ne confermi l'ampiezza ovvero, ove non ne ricorrano i presupposti provveda a riclassificarle come zone agricole;

32) Dall'elaborato grafico Tav.QPS.9b del PUC "Classificazione del Territorio (Triflisco) individuazione osservazioni". Si evince una zona con destinazione E1 "territorio rurale aperto complementare alla città", compresa tra l'area del parco agricolo Belvedere e il parco agricolo la Torretta. Fermo restando, che non risulta corretta la destinazione di zona E1 per tale area, infatti, il vigente PTCP della Provincia di Caserta piano sovraordinato a quello comunale, non prevede per tale area e per tutto il territorio di Bellona la destinazione di "territorio rurale aperto complementare alla città", in merito, vedi punto 19) della presente determina. In alternativa, vista la vicinanza della zona T "aree di sviluppo del settore turistico ristorativo e/o ricettivo" potrà essere conferita tale destinazione;

33) In riferimento ad alcune richieste di osservazioni riportate nella relazione di valutazione tecnica delle osservazioni, circa la loro non accoglibilità in zone edificabili, si riporta testualmente la seguente motivazione:*"l'inserimento nel piano di altre aree edificabili determinerebbe un improprio incremento del dimensionamento non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici sovraordinati*". Si segnala, che tale assunto non trova riscontro nell'intero ambito del territorio comunale che prevede vaste estensione territoriali di zone B2-B3-B4-C1-C2, in contrasto con la capacità edificatoria residenziale dello stesso strumento urbanistico;

34) Dall'elaborato grafico Tav. QPS.9a del PUC "Classificazione del Territorio (Bellona Centro)". Si evince, in tale zona la presenza di aree negate, il Comune deve dimostrare il rispetto degli art.77 e 78, la modifica di categorie dei territori negati con potenzialità ambientale a potenzialità insediativa e viceversa, deve essere adeguatamente dimostrata e motivata in conformità all'art.76 comma 4° delle NTA del PTCP;

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0010370 DEL 16-12-2023 IN - arrivo
COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

copia informatica per consultazione

35) Dall'elaborato grafico Tav. QPS.9a del PUC "Classificazione del Territorio (triflisco) individuazione osservazioni". Tralasciando le zone già previste nel precedente programma di fabbricazione, ricadenti in fascia di rispetto. Per quanto attiene le aree di nuova realizzazione e/o di nuova programmazione devono rispettare inderogabilmente la distanza dalla fascia di rispetto fluviale, indicata dalle NTA del PTCP vigente. Altresì, vanno cassate le campiture relative alle zone D2 di "Area produttiva di ampliamento in atto e di nuova programmazione", e delle zone T "aree di sviluppo del settore turistico ristorativo e/o ricettivo";
36) Il PUC deve essere corredato dalla contestuale approvazione degli "atti di programmazione degli interventi", come disposto dall'art.25 della LR n°16/2004, nonché dei piani di settore di cui al comma 9 art.23 della medesima legge ove esistenti, con allegate attestazioni di conformità e compatibilità al PUC medesimo;
37) La Regione Campania ha trasmesso una nota in data 05/06/2023 prot. n.PG/2023/0286106, avente per oggetto: *"adempimenti in materia di governo del territorio per l'elaborazione dei PUC. Attività connesse al catasto soprassuoli. Legge 08/11/2021 n.155 di conversione del D.L. 08/09/2021 n. 120….."*, con la quale ha invitato i Comuni a prevedere nel Piano urbanistico comunale (PUC), quanto indicato dall'art.10 comma 2 della Legge 21/11/2000 n. 353. Resta di esclusiva responsabilità del Consiglio Comunale tale adempimento.

Premesso, constatato e ritenuto quanto sopra, si rimette al dirigente la presente relazione istruttoria per le successive determinazioni.

Il Funzionario Tecnico E.Q.
arch. Carmine Pomponio

Il Dirigente

Vista: la relazione istruttoria che condivide e fa propria.
Richiamato che:
- I dati forniti dal Comune di Bellona, promanando da una Pubblica Amministrazione sono assistiti da fede privilegiata in conformità a quanto prescritto nel Codice Civile all'art. 2700, dal quale consegue che quanto contenuto nell'atto pubblico è vero, salvo diversa dimostrazione da parte degli organi competenti.

VISTO:
- la L. R. n.16 del 22/12/2004;
- il "*Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio*" n.5 del 04/08/11;
- il PTR della Regione Campania approvato con L. R. n. 13/2008;
- il PTCP della Provincia di Caserta approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n 26 del 26/04/2012;
- il PUC di Bellona adottato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n°35 del 13/04/2022.

Constatato che:
- si prescinde dal parere contabile, atteso che il presente atto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Provinciale di Caserta;
- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. L. n. 267/2000.

In ragione di tutto quanto sopra premesso, costatato, ritenuto, visto e richiamato

Determina

di dichiarare, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n. 5 del 04/08/11, la coerenza del proposto PUC del Comune di Bellona adottato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n°35 del 13/04/2022, alle strategie a scala sovracomunale individuate dalla amministrazione provinciale, anche in riferimento al proprio PTCP, con le espresse prescrizioni ed osservazioni riportate nel "Ritenuto" dal punto 1 al punto 37 della relazione istruttoria.
La presente dichiarazione di coerenza, resa ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n. 5/2011, è comunque subordinata agli obbligatori pareri favorevoli di tutti gli altri Enti ed Amministrazioni competenti in materia, purché non determinino modifiche sostanziali al PUC pervenuto, pena decadenza della dichiarazione di coerenza medesima.

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0010370 DEL 16-12-2023 IN - arrivo
COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

copia informatica per consultazione

Questa determina è resa salvo il diritto dei terzi, restando di esclusiva competenza e responsabilità del Comune di Bellona:

I. **quanto asserito, dimostrato e riportato nella documentazione amm.va e tecnica trasmessa;**
II. **il rispetto delle procedure di cui al Regolamento n. 5 del 04/08/11;**
III. **ogni adempimento consequenziale alla determina stessa.**

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi di quanto dispone l'art. 147 bis del D. L. n. 267/2000.
Si attesta che in ordine al presente provvedimento si esprime parere favorevole con specifico riferimento anche alla garanzia della tutela della privacy nella redazione degli atti e diffusione-pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti.
Ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicazione sarà garantito il rispetto degli obblighi previsti dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.
Dichiara che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90, non contempla la sussistenza diretta o indiretta di conflitti d'interesse propri del Funzionario Tecnico e del Dirigente.
La presente Determinazione viene trasmessa alla Direzione Generale per la registrazione ed inclusione nella relativa raccolta. Inoltre, si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato da parte del Responsabile dell'AOL di questo Ente, all'Albo on-line della Provincia di Caserta, per 15 gg. consecutivi.

Il Dirigente
(PALMIERI GERARDO)
con firma digitale

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0010370 DEL 16-12-2023 IN - arrivo
COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

copia informatica per consultazione

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 36735/2023 del 28-12-2023
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

Tit.:5.6
Rif. int. 2023_12369

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

SETTORE COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA STRUTTURE INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE SOTTORDINATA

N.B.: Protocollo e data in filigrana a lato

Vs. rif. prot. 3582 del 27/04/2023

Al Comune di Bellona(CE)

sviluppo.valorizzazione@asmepec.it

Oggetto: *Piano Urbanistico Comunale* – **PARERE**

Si premette, che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, e che l'esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità è condotto, con riferimento ai vigenti piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle suddette ex Autorità di Bacino, con specifico riguardo a quelli pertinenti per l'ambito territoriale (Unit of Management - UoM) in cui ricadono le opere/interventi oggetto dell'istanza, nonché ai piani di gestione distrettuali delle acque e del rischio di alluvioni (www.distrettoappenninomeridionale.it).

Tanto premesso, con riferimento agli aspetti di propria competenza, vista la documentazione resa disponibile sul link indicato da codesto Comune nella nota a margine evidenziata, la scrivente Autorità di bacino distrettuale osserva quanto segue:

- il territorio comunale di Bellona ha una superficie di 11,78 kmq, è attraversato dal fiume Volturno che ne segna il confine naturale nella parte meridionale, presenta un ricco patrimonio di acque sotterranee (sorgenti di Triflisco), è caratterizzato da aree boschive di grande valenza ambientale ed è interessato dalle aree SIC (*Siti di Importanza Comunitaria)*: *IT8010006 - Catena di Monte Maggiore* e *IT8010027 - Fiumi Volturno* e *Calore Beneventano*.
- Il tessuto urbano, da un iniziale centro abitato si è sviluppato per successivi aggregati abitativi sparsi lungo le principali vie di collegamento; oltre al capoluogo di Bellona vi è la frazione di Triflisco; il sistema infrastrutturale è basato sulla mobilità su gomma e su ferro;
- gli obiettivi strutturali specifici delineati nel PUC in esame, recependo gli indirizzi della pianificazione sovraordinata (PTR e PTCP), sono improntati alla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla riorganizzazione del sistema urbano, alla valorizzazione e riqualificazione urbanistica dell'edificato esistente.

Aspetti connessi alla pianificazione di bacino

❖ Con riferimento al *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio da frana* [PsAI-Rf], dell'ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, approvato con DPCM del 12/12/2006 (G.U. del 28/05/07 n. 122) ed alla relativa variante, approvata con DPCM del 28.06.2017 (G.U. n. 253 del 28.10.2017) si rileva che:

- i versanti dei rilievi collinari, impostati in successioni carbonatiche, e delle relative zone pedemontane situate nel territorio comunale di Bellona, sono localmente caratterizzati dalla presenza di indicatori geologici e geomorfologici di invasione e di accumulo di fenomenologie franose a cinematica rapida (*colate di fango e/o detrito, flussi iperconcentrati, crolli in roccia e/o detrito*);
- sulla base dei criteri e delle metodologie adottate per l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio e di attenzione, i settori di territorio interessati da criticità riconducibili alle suddette fenomenologie sono stati classificati come: *Area a rischio molto elevato-R4, Area a rischio potenzialmente alto-Rpa, Area di alta attenzione-A4, Area di attenzione potenzialmente alta-Apa* ed i relativi ambiti morfologici classificati come *Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco-C1*.

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 36735/2023 del 28-12-2023
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

Dall'analisi della documentazione geologica inviata si rileva che:

- il PUC in esame recepisce gli indirizzi e la normativa della pianificazione sovraordinata, in particolare, quelli del citato PsAI-Rf (cfr. ed artt. 53 e 54 delle NTA); tuttavia sebbene tra gli obiettivi del PUC ci sia la mitigazione del rischio, non contiene indirizzi per la realizzazione di interventi di mitigazione e la gestione del rischio idrogeologico;
- in relazione alle interferenze della zonazione urbanistica del PUC con le perimetrazioni del PsAI-Rf, si rileva che le aree *R4/A4* e *Rpa/Apa* interessano parte delle zone *E1-Territorio rurale aperto complementare alla città*, *E2-Aree di filtro tra città compatta e aree verdi di pregio*, zona *E3-Aree verdi di pregio*, zona *E4-Aree di parco agricolo* e parte della zona *B3-Ambito edificato in zona agricola*;
- lo studio geologico prodotto, corredato di cartografia in scala 1:5.000, non delinea un esauriente quadro conoscitivo delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche che interessano il territorio di Bellona e, le perimetrazioni del PsAI-Rf non sono riportante in maniera corretta negli elaborati cartografici di piano (cfr. tavv. *D1 e D2 - Carta della Stabilità*). Inoltre è stata prodotta una *Carta delle Aree di attenzione* che riporta le aree interessate da sinkhole.

❖ In merito alle problematiche di carattere idraulico si evidenzia che il territorio comunale di Bellona, limitatamente ad un tratto del fiume Volturno, è interessato dal *Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni* [PSDA], approvato con DPCM del 21/11/2001 (G.U. del 19/02/02 n. 42); in particolare risultano perimetrate aree inondabili classificate come *Fascia A*, *Fascia B1* e *Fascia B2*, in cui ricadono parte dell'ambito *Paesaggio fluviale* e della *fascia di rispetto fluviale* del PUC in esame; in *Fascia B1* inoltre ricadono anche la zona *A-Zona del nucleo antico centrale (Borgo delle sorgenti e dei mulini)*, la zona *E3-Aree verdi di pregio*, la zona *T-Aree di sviluppo del settore turistico ristorativo e/o ricettivo*, la zona *E1-Territorio rurale aperto complementare alla città* e marginalmente la zona *D-Produttiva esistente*, queste ultime due zone (*E1* e *D*) ricadono in parte anche in *Fascia B2*.

In relazione a ciò si ricorda che l'uso del suolo nelle suddette zone è regolamentato dalle Norme di Attuazione del PSDA, di cui occorre rispettare vincoli e prescrizioni in fase di attuazione del PUC. Inoltre, si evidenzia che le zone del territorio riportate nella carta della stabilità non sono coerenti con la perimetrazione del citato PSDA (cfr. tav. *D2 - Carta della Stabilità*).

❖ Con riferimento al *Piano di Gestione Acque Distretto Appennino Meridionale* (PGA-DAM) III Ciclo (aggiornamento al periodo 2018-2021), sulla base dei dati relativi si evidenzia che il territorio comunale di Bellona è interessato dal corpo idrico superficiale del fiume Volturno, che, nel tratto di pertinenza, è classificato MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLO STATO BUONO per lo stato chimico e SUFFICIENTE per lo stato ecologico; inoltre è interessato dal corpo idrico sotterraneo significativo della *Piana del Volturno* classificato come NON BUONO sia per lo stato chimico che per quello quantitativo.

In relazione a ciò:

- si rileva che il PUC in argomento nell'ambito delle strategie ed obiettivi di sviluppo del territorio e le azioni connesse per il loro perseguimento, non riporta elementi progettuali specifici di pianificazione o programmazione in merito alla tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee, anche localizzate, né riporta prescrizioni e indicazioni in merito alla conservazione della permeabilità dei suoli, alla vegetazione e al consumo di suolo. Inoltre, non riporta elementi progettuali specifici per quanto riguarda la regimazione delle acque reflue meteoriche e fecali, anche in relazione alla nuova viabilità e ai nuovi insediamenti, né riporta prescrizioni e indicazioni in merito alla realizzazione di reti fognarie separate;
- nondimeno si prende atto che detto PUC richiede per i PUA la redazione di elaborati cartografici che riportino la rete dell'impianto di fognatura per lo smaltimento delle acque nere e bianche e relativi recapiti finali, la rete idrica con la precisazione delle modalità di allacciamento alla rete esistente dell'acquedotto, sebbene non dia alcuna indicazione e/o prescrizione in merito all'adozione di sistemi fognari separati o al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche (cfr. art. 19 delle NTA).

Pertanto, pur in assenza di elaborati specifici, ma alla luce di quanto contenuto nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUC e del relativo rapporto VAS, si ritengono i contenuti del Piano Urbanistico Comunale coerenti, in linea generale, con lo stato delle risorse idriche superficiali e sotterranee derivante dalle analisi conoscitive, svolte per il citato PGA-DAM, in termini qualitativi e quantitativi.

❖ Nell'ambito del *Documento di Indirizzo ed Orientamento per la Pianificazione e Programmazione della*

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 36735/2023 del 28-12-2023
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento

Tutela Ambientale [DIOPPTA], approvato il 5/04/2006 (G.U. n. 164 del 17/07/06) il territorio comunale di Bellona risulta in gran parte classificato come *Area di buon valore ambientale*. Nella *Tav. C2.V-Progetto della Rete Ambientale* del suddetto DIOPPTA il fiume Volturno è stato individuato come *Ambito di interventi di ricostituzione, tutela e valorizzazione dei corridoi longitudinali fluviali di pianura alluvionale.* Al riguardo, si rileva che gli obiettivi delineati nel PUC in esame risultano coerenti con le linee guida e gli orientamenti di tutela ambientale del citato DIOPPTA.

Conclusioni

Per tutto quanto sopra, la scrivente Autorità di bacino distrettuale, per il prosieguo del relativo iter di approvazione, esprime parere favorevole al Piano Urbanistico Comunale in epigrafe fornendo, nel rispetto dei succitati piani vigenti, le seguenti indicazioni/prescrizioni di cui tener conto nelle successive fasi di definizione/attuazione dello strumento urbanistico:

1) subordinare le trasformazioni d'uso del territorio alle prescrizioni/indicazioni degli strumenti di pianificazione di bacino e di distretto, che prevalgono sulle disposizioni strutturali e programmatiche degli strumenti urbanistici comunali vigenti, anche dove non espressamente richiamate nel corpo delle Norme Tecniche di Attuazione e degli elaborati grafici di analisi e progetto;

2) risolvere le sopra evidenziate incongruenze nei riguardi delle perimetrazione del PsAI-Rf e del PSDA, riscontrate nella carta della stabilità;

3) prevedere tra gli obiettivi programmatici del PUC la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, attraverso la definizione di un appropriato ed esaustivo programma di interventi strutturali e non strutturali, su scala comunale in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi di cui all'Appendice A alle norme del PsAI-Rf e con il Piano di Emergenza e di Protezione Civile;

4) tener conto della geomorfologia rilevabile dalla cartografia di base e delle risultanze degli studi geologici nel riportare, in ogni elaborato di sintesi prodotto, gli scenari di rischio del PsAI-Rf alla scala di maggior dettaglio e non operare un semplice ingrandimento grafico; laddove il quadro conoscitivo, analitico e interpretativo a scala di dettaglio e/o una significativa incongruenza tra lo stato dei luoghi e la loro rappresentazione cartografica alla scala 1:25.000 dovessero richiederlo, sarà necessario avviare un procedimento di modifica o integrazione al PsAI-Rf, ai sensi dell'art. 29 delle relative norme;

5) ricordare che le perimetrazioni della "Carta degli scenari di rischio" del PsAI-Rf hanno validità solo alla scala di redazione del piano (1:25.000), mentre ogni loro trasposizione in scala di maggior dettaglio, se non deriva da studi condotti alla stessa scala di dettaglio, ha un valore puramente indicativo e che per il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 25, delle norme del PsAI-Rf, l'osservanza delle misure stabilite dal piano stralcio è assicurata dagli Enti ordinariamente competenti, per la vigilanza ed il controllo sulle attività inibite dalle stesse norme, i quali pongono in essere tutte le procedure e gli atti necessari alla loro attuazione, risolvendo a vantaggio della sicurezza e sulla base di studi ed indagini adeguati, laddove necessari, eventuali problemi di interpretazione derivanti da imprecisioni nelle rappresentazioni cartografiche, da scarsa definizione della rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi, imputabili alla scala 1:25.000 del PsAI-Rf;

6) rispettare, nella progettazione di eventuali opere interferenti con la rete idrografica superficiale, i criteri per la redazione dei progetti fissati nell'Allegato C delle norme del PSDA;

7) garantire il mantenimento per le nuove aree pavimentate non destinate al sedime stradale (eventuali parcheggi e zone di pertinenza degli edifici), la massima permeabilità possibile del terreno per le acque meteoriche, attraverso l'impiego di pavimentazioni drenanti, avendo comunque cura di adottare soluzioni idonee ad impedire l'inquinamento della falda idrica;

8) privilegiare l'impiego di reti fognarie separate predisponendo comunque un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia della piattaforma stradale e delle aree pavimentate destinate al transito e/o alla sosta di automezzi, nel rispetto dei parametri imposti dal D.L.vo 152/06;

9) garantire il rispetto del risparmio idrico, applicando un uso razionale nei nuovi insediamenti quali: dispositivi capaci di ridurre il consumo di acqua potabile; recupero delle acque piovane per irrigazione e pulizia;

10) prevedere per le aree destinate agli insediamenti produttivi l'impiego di reti duali per

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

l'approvvigionamento idrico potabile e di processo;

11) riportare nei Piani Attuativi (PUA) indicazioni specifiche in merito alla gestione e utilizzo delle risorse idriche finalizzate alla loro regimazione, depurazione e tutela, anche in un'ottica di risparmio idrico e riutilizzo. A mero titolo esemplificativo, la documentazione, dovrà contenere:
   - relazioni e grafici relativi alle reti idriche e fonti di approvvigionamento;
   - relazioni e grafici relativi alle reti fognarie, con particolare riferimento all'impiego di reti separate, ai punti di recapito e ai sistemi di depurazione, accumulo e riutilizzo delle risorse depurate;
   - relazioni e grafici relativi agli interventi per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee;

12) verificare con il gestore del S.I.I. la sostenibilità del PUC in relazione all'efficienza e funzionalità dei sistemi di approvvigionamento idrico e di collettamento e trattamento delle acque reflue, in relazione agli eventuali incrementi di carico idrico ed inquinante derivante dalle trasformazioni e dalla nuova zonizzazione, nel rispetto dei contenuti delle norme vigenti e della pianificazione in materia.

Il Segretario Generale
Vera CORBELLI

Istruttoria tecnica: ing. S. Pesce, geol. O. Coppeta, arch. A. Di Sarno

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 36735/2023 del 28-12-2023
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

PROT. 274 9.1.2024

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Direttore: dr. GIANCARLO RICCIARDELLI
Unità Operativa Prevenzione Collettiva Ambito 4
Capua-Bellona-Vitulazio-Sparanise-Camigliano-Calvi Risorta-Giano Vetusto-Pignataro Maggiore-Pastorano-Rocchetta e Croce-Mondragone- Carinola-Falciano del Massico- Castelvolturno

Via E. Fieramosca 18– 81043 Capua – tel-fax 0823-350814/25/26*pec: uopc.capua@pec.aslcaserta.it*

AL SINDACO DI BELLONA

OGGETTO: PIANO URBANISTICO COMUNALE INTEGRATO A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI- ART. 4 REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2011 N. 5 E S.M.I.- PARERE DI COMPETENZA.

FACENDO SEGUITO ALLA NOTA N. 0120761/UOPC2239 DEL 16-05-2023 ED IN RIFERIMENTO ALLA NOTA, DI CODESTO COMUNE, N. 4917 DEL 6-6-2023 SI RILASCIA, PER QUANTO DI COMPETENZA, PARERE IGIENICO SANITARIO FAVOREVOLE.

Dirigente Medico UOPC Capua/Mondragone
Dott. Giorgio Magliocca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 D. Lgs. 33/93

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR679/2016) e del d.l.vo 196/2003.cosi come modificato dal d.l.vo 101/2018.
Le informazioni contenute nella comunicazione e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa comunicazione siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette(parzialmente o totalmente).Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa comunicazione è vincolato dalla Legge(art. 616 C.P. L.vo 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali) a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.

Asl CE Prot. n. 0008133/UOPC2239 del 09-01-2024
PUC COMUNE BELLONA

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

7176
27.08.2024

Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
144	26/08/2024	50	18	5

Oggetto:

Comune di Bellona - Piano Urbanistico Comunale - Parere di compatibilita' ex art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e art. 15 L.R. Campania n. 9/83

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : F0D81DC0C70472A0BD92634A59B762BD06824218

Frontespizio Allegato : 69EEDD199EE145D496A543852B888F555AD41506

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF — **Ing. Di Benedetto Nicola**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
144	**26/08/2024**	**18**	**5**

Oggetto:

Comune di Bellona - Piano Urbanistico Comunale - Parere di compatibilita' ex art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e art. 15 L.R. Campania n. 9/83

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a. il Comune di Bellona con nota prot. n. 3580 del 27.04.2023, acquisita al prot. n. 0222105 del 28.04.2023, ha trasmesso istanza di acquisizione del parere ex art. 89 D.P.R. 380/01 e art. 15 L.R. 9/83 contestualmente fornendo il collegamento internet ove prelevare i relativi documenti ed elaborati tecnici;
b. che all'esito della verifica formale della documentazione trasmessa questo Ufficio; con nota prot. n. 0257892 del 18.05.2023, ne comunicava la necessità del perfezionamento attraverso l'apposizione delle firme digitali dei redattori;
c. il Comune di Bellona con nota prot. n. 3469 del 18.04.2024, acquisita al prot. n. 0197157 del 18.04.2024, trasmetteva gli elaborati tecnici relativi allo studio geologico in aggiornamento del PUC fornendo il relativo link ove consultarli;
d. contestualmente il Comune di Bellona con nota prot. n. 3472 del 18.04.2024, acquisita al prot. n. 0202607 del 22.04.2024, trasmetteva gli stessi elaborati di cui al punto precedente su supporto ottico (DVD);
e. successivamente il Comune di Bellona con nota prot. n. 4025 del 06.05.2024, acquisita al prot. n. 0223123 del 06.05.2024, trasmetteva ulteriore documentazione amministrativa e tecnica su supporto ottico (DVD);
f. questo Ufficio, con nota prot. n. 0269172 del 30.05.2024, comunicava che all'esito della verifica formale di tutta la documentazione trasmessa, di cui ai punti c) d) e), l'accertamento della persistente inadeguatezza della stessa ai fini dell'avvio delle attività istruttorie per gli stessi motivi già comunicati con la citata nota prot. n. 0257892 del 18.05.2024;
g. il Comune di Bellona con nota prot. n. 5660 del 01.07.2024, acquisita al prot. n. 0326520 del 02.07.2024, provvedeva a ritrasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa su supporto ottico (CD);
h. questo Ufficio, con nota prot. n. 0350834 del 16.07.2024, comunicava che il supporto ottico di cui al punto precedente risultava solo parzialmente leggibile e pertanto necessitava rinnovarne la trasmissione;
i. il Comune di Bellona con nota prot. n. 6437 del 25.07.2024, acquisita al prot. n. 0367701 del 25.07.2024, provvedeva, a ritrasmettere il supporto ottico (DVD);
j. all'esito delle attività istruttorie questo Ufficio con nota prot. n. 0349285 del 14.08.2024 chiedeva integrazioni documentali e tecniche;
k. il Comune di Bellona con nota pec del 20.08.2024 senza segnatura di protocollo acquisita al prot. n. 0397017 del 20.08.2024, trasmetteva i documenti e gli elaborati tecnici integrativi richiesti;
l. l'elenco finale degli elaborati tecnici prodotti dal Comune di Bellona, su cui viene espresso il presente parere, è riportato nell'Allegato "A" al presente atto;

PREMESSO ALTRESÌ che con D.G.R. n°635 del 21/04/2005 è stato stabilito che le funzioni di cui all'art. 15 c. 2, della L.R. 9/83, già esercitate dalle Sezioni Provinciali del Comitato Tecnico Regionale, siano oggi svolte dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, in conformità all'art. 89 del D.P.R n°380/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

a. che, all'esito delle attività istruttorie tecnico–amministrative, la documentazione prodotta è risultata esaustiva e che, in particolare, lo studio geologico è risultato redatto nel rispetto della normativa vigente, presentando carattere di esaustività;
b. che si può pertanto procedere al formale rilascio del parere richiesto;
c. che, all'esito del raffronto tra le condizioni geomorfologiche e le previsioni dello strumento urbanistico, si può esprimere parere favorevole ai fini della verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. e dell'art. 15 c. 2 L.R. 9/1983.

PRESO ATTO:

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

a. che, congiuntamente, il Responsabile del Procedimento e il Progettista Urbanista ed il Geologo hanno dichiarato *"..., congiuntamente e in modo esplicito, che le suddette modifiche sono già state integralmente recepite e riportate negli elaborati tecnici presentati a questo Ufficio;..."* così come previsto dalla circolare della D.G. LL.PP. e Protezione Civile diramata a tutti i Comuni della Regione Campania con prot. n. 0287238 del 18/06/2020.

RITENUTO:

a. che dal parere favorevole di competenza di questo Ufficio debbano essere esplicitamente escluse le zone, con destinazione urbanistica non compatibile con le classi di rischio idraulico e/o da frana elevato e molto elevato (R4, A4, Rpa, Apa) individuate nei Piani Stralcio della competente Autorità di Bacino e, peraltro, dalla stessa A.d.B. evidenziate nel proprio parere prot. n. 32601 del 29.11.2022;
b. che le destinazioni urbanistiche delle zone di cui al punto precedente possano essere rese vigenti, a seguito di eventuali mutati scenari vincolistici o interventi di eliminazione e/o mitigazione del rischio eseguiti secondo le modalità previste della competente A.d.B., solo attraverso l'ordinario procedimento di variante al P.U.C. con conseguente acquisizione, per ogni singola area, di specifico parere favorevole ex art. 89 D.P.R. 380/01 e art. 15 L.R. 9/83.

VISTO:

a. gli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. 9/1983 s.m.i. – "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico";
b. l'art. 89 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. – "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
c. la Delibera G.R.C. n. 635 del 21.04.2005 – "Ulteriori direttive disciplinanti l'esercizio delle funzioni delegate in materia di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22/12/2004, n. 16 - Chiarimenti sull'interpretazione in fase di prima applicazione della legge regionale n. 16/04 (con allegati)";
d. il D.M. 17.01.2018 – Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. N. NP.2024.0005878 del 21.08.2024 (alla quale sono allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – delle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento, nonché le relazioni delle istruttorie tecnico-amministrative condotte)

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n°380/2001 s.m.i. e dell'art. 15 c. 2 L.R. 9/1983 s.m.i., il parere favorevole ai fini della verifica di compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico in oggetto e le condizioni geomorfologiche con esplicita esclusione delle zone, con destinazione urbanistica non compatibile con le classi di rischio idraulico (fascia A) e/o da frana elevato e molto elevato (R4, A4, Rpa, Apa) individuate nei Piani Stralcio della competente Autorità di Bacino e, peraltro, dalla stessa A.d.B. evidenziate nel proprio parere prot. n. 36725 del 28.12.2023;
2. di specificare che le destinazioni urbanistiche delle zone di cui al punto precedente possano essere rese vigenti, a seguito di eventuali mutati scenari vincolistici o interventi di eliminazione e/o mitigazione del rischio eseguiti secondo le modalità previste della competente Autorità di Bacino, solo attraverso l'ordinario procedimento di variante al P.U.C. con conseguente acquisizione, per ogni singola area, di specifico parere favorevole ex art. 89 D.P.R. 380/01 e art. 15 L.R. 9/83;
3. di specificare che il presente parere è reso esclusivamente e limitatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.P.R. n°380/2001 s.m.i. e dell'art. 15 c. 2 L.R. 9/1983 con esplicito

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

riferimento agli elaborati tecnici di cui all'allegato "A" vistati dall'Ufficio e che qualsiasi modifica anche di uno solo di detti elaborati rende nullo il presente parere e ne provoca la perdita di efficacia a tutti gli effetti di legge;

4. di specificare altresì che il presente parere non esonera dall'acquisizione di pareri, nulla–osta, autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni o dell'Ufficio del Genio Civile, ivi compresi autorizzazioni o concessioni relative al demanio idrico di competenza regionale, autorizzazione per la costruzione ed esercizio di linee elettriche di competenza regionale o impianti di pubblica illuminazione, autorizzazioni o depositi sismici di competenza regionale di cui alla L.R. n°9/83 s.m.i., autorizzazioni e concessioni per attività estrattiva di cui alla L.R. 54/1985 s.m.i.;
5. di dare notizia al Comune di Bellona della conclusione del procedimento, affinché provveda al ritiro del presente provvedimento, in uno con gli atti di cui all'allegato "A" vidimati dall'Ufficio;
6. di disporre per il presente decreto la pubblicazione di quanto prescritto dall'art.23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. nei modi e nelle forme previste dall'art. 5 della L.R. n. 23/2017.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Ing. Nicola Di Benedetto

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

ALLEGATO A

Comune di Bellona – Piano Urbanistico Comunale – Parere di compatibilità ex art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e art. 15 L.R. Campania n. 9/83 – **Elaborati Finali.**

01 - QCT.1 - Inquadramento Territoriale
02 - QCT.2 - Reti e infrastrutture terrioriali esistenti
03 - QCT.3 - Stralcio PTR
04 - QCT.4 - PTCP
05 - QCT.5A - PdF (Bellona centro)
06 - QCT.5B - PdF (Triflisco)
07 - QCA.6 - Carta dei Vincoli
08 - QCA.7 - Carta AdB
09 - QPS.8 - Relazione Illus. Conosc. Programatica
10 - QPS.9a - Classificazione Territorio (Bellona centro)
11 - QPS.9b - Classificazione Territorio (Triflisco)
12 - QPS.10a - Attrezz. Territ. Standard (Bellona centro)
13 - QPS.10b - Attrezz. Territ. Standard (Triflisco)
14 - QPS.11 - Perimetrazione Centro Abitato
15 - QPS.12 - Norme tecniche di attuazione
16 - RP.A0 - Rapposrto Ambientale
17 - RP.A1 - Sintesi non Tecnica
18 - Relazione sull'uso dei suoli
19 - Tav.1 - Carta sull'uso dei suoli
20 - Tav.2 - Carta sull'uso dei suoli
21 - Relazione Geologica e allegati
22 - Relazione geologica - Integrazione
23 - Tav.1A - Carta Geolitologica
24 - Tav.1B - Carta Geolitologica
25 - Tav.1bis - Sezioni Geolitologiche
26 - Tav.2A - Carta Geomorfologica
27 - Tav.2B - Carta Geomorfologica
28 - Tav.3A - Carta Idrogeologica
29 - Tav.3B - Carta Idrogeologica
30 - Tav.4A - Carta della Stabilita
31 - Tav.4B - Carta della Stabilita
32 - Tav.5A - Carta della Microzonazione Sismica
33 - Tav.5B - Carta della Microzonazione Sismica
34 - Tav.6A - Indagini
35 - Tav.6B - Indagini
36 - Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche (anno 2019)
37 - Indagini geognostiche pregresse (anno 1985)
38 - Relazione Archeologica
39 - Tav.V - Carta Archeologica
40 - Tav.VI - Carta Archeologica
41 - Tav.VII - Carta Archeologica
42 - Tav.VIII - Carta Archeologica

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<segnatura>
<Intestazione>
<Amministrazione>
<Denominazione>Regione Campania</Denominazione>
<IndirizzoPostale>
<Toponimo dug="">Via Santa Lucia 81</Toponimo>
<Civico>snc</Civico>
<Cap>80132</Cap>
<Comune codiceISTAT="">Napoli</Comune>
<Provincia>NA</Provincia>
</IndirizzoPostale>
</Amministrazione>
<Identificatore>
<TipoDocumento>Decreto Dirigenziale</TipoDocumento>
<Agc> 50</Agc>
<DesAgc>GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA</DesAgc>
<Settore> 18</Settore>
<DesSettore>DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE
CIVILE</DesSettore>
<Uod> 05</Uod>
<DesUod>Genio civile di Caserta; presidio protezione civile</DesUod>
<Tipo>AMS</Tipo>
<TipoBurc>DD</TipoBurc>
<Anno>2024</Anno>
<Numero>144</Numero>
<Data>26/08/2024</Data>
<Oggetto> <![CDATA[Comune di Bellona - Piano Urbanistico Comunale - Parere di
compatibilita' ex art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e art. 15 L.R. Campania n.
9/83]]></Oggetto>
</Identificatore>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Documento nome="DIPART. 50 D.G. 18 UOD 05_2024_0000144_vers_2.PDF.P7M">
<NomeFisico>DEdipart50dg18uod05_20240000144ver02.PDF.P7M</NomeFisico>
<Impronta>F0D81DC0C70472A0BD92634A59B762BD06824218</Impronta>
<Firmatari>
 assenti </Firmatari>
</Documento>
<Allegati>
<Documento nome="PD_2024_0022822_alleg_n_ro_1.DOC.P7M">
<NomeFisico>PD20240022822_009822942.DOC.P7M</NomeFisico>
<Impronta>69EEDD199EE145D496A543852B888F555AD41506</Impronta>
<Note> <![CDATA[ FRONTESPIZIO ]]> </Note>
<Firmatari>
 assenti </Firmatari>
</Documento>
</Allegati>
</Descrizione>
</segnatura>
```

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Richiesta sentito per la Valutazione di Incidenza Ambientale sul Piano Urbanistico Comunale adotta-to con Delibera di Giunta Comunale n° 35 del 13/04/2022. Proponente: Comune di Bellona CE - acquisita al prot. reg. n. 334156 del 05/07/2024 - ISTRUTTORIA PER RILASCIO "SENTITO" di cui all'art. 5, comma 7 del DPR 357/1997.

a. Ai sensi della Delibera della GR della Campania n. 684 del 30.12.2019 le ZSC e le ZPS è stata individuata la Regione Campania come soggetto gestore dei 27 siti (Tipo A, B e C) della Rete Natura 2000 della Campania esterni ai perimetri delle aree naturali protette regionali;

b. Per effetto di quanto disposto dalle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza, art. 6, par. 3 e 4, le autorità competenti per la Valutazione di Incidenza rilasciano il parere dopo aver sentito i soggetti gestori dei siti Natura 2000, qualora non coincidenti con l'autorità competente;

c. Con Delibera della Giunta Regionale della Campania, n.280 del 30/06/2021 sono state recepite le "Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" art. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania";

d. La Città di BELLONA CE con nota Prot. N 0005799 DEL 04-07-2024 ha chiesto SENTITO" per il relativo procedimento di cui all'art. 5, comma 7 del DPR 357/1997 per la Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al PUC in oggetto

e. Quale atto interprocedimentale occorre redigere relazione tecnica istruttoria per rilascio del SENTITO, per Istanza di per la Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al PUC in oggetto preso in carica.

PREMESSO

CHE la documentazione esaminata è acquisita dal Link:

https://www.comune.bellona.ce.it/c061007/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/23 e consta della documentazione di seguito elencata:



COMPONENTE STRUTTURALE

Quadro Conoscitivo Generale

QCT.1	Inquadramento Territoriale
QCT.2	Reti e infrastrutture territoriali esistenti

Quadro del sistema della pianificazione vigente

QCT.3	Stralcio PTR L.R. n.13 del 2008
QCT.4	PTCP di Caserta Tav C1.1.6 Assetto del Territorio Tutela e Trasformazione
QCT.5a	Il Programma di Fabbricazione Vigente (Bellona centro)
QCT.5b	Il Programma di Fabbricazione Vigente (Tefilisco)

Quadro Conoscitivo ambientale

QCA.6	Carta dei vincoli ambientali e paesaggistici
QCA.7	Carta Rischio Frane e Rischio Alluvioni AdB

COMPONENTE PROGRAMMATICA - OPERATIVA

Quadro progettuale strategico

QPS.8	Relazione illustrativa conoscitiva/programmatica
QPS.9a	Classificazione del territorio. Bellona centro
QPS.9b	Classificazione del territorio. Tefilisco
QPS.10a	Attrezzature territoriali (DIM.1444/1968) Bellona centro
QPS.10b	Attrezzature territoriali (DIM.1444/1968) Tefilisco
QPS.11	Perimetrazione centro abitato/edificato
QPS.12	Norme Tecniche di Attuazione

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

RP.A0	Rapporto Ambientale integrato con la Valutazione di Incidenza
RP.A1	Sintesi non Tecnica

Studi di settore

Studio Agronomico

	Relazione dell'uso dei suoli agricoli e forestali LR.14/82 e smi
Tav.1	Carta dell'uso dei suoli agricoli LR.14/82 e smi

Studio geologico-sismico

1	Relazione Geologica Definitiva PUC
2	Carta Rischio Frana A. di B
3	PSDI_A_DB_FI
A1	Carta Geolitologica
A2	Carta Geotecnica
B1	Carta Ubicazione Indagini
B2	Carta Ubicazione Indagini
C1	Carta Idrogeologica
C2	Carta Idrogeologica
D1	Carta della Stabilità
D2	Carta della Stabilità
E1	Carta delle MOPS
E2	Carta delle MOPS
F1	Carta delle Frequenze
F2	Carta delle Frequenze
G1	Carta delle Aree di alterazione
G2	Carta delle Aree di alterazione
H	Sezioni geologiche
	Allegati Geognostici

Studio archeologico

	Carta Archeologica

Studio acustico

	Piano Zonizzazione Acustica

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

CHE La Valutazione di Incidenza Ambientale, per quanto di diretta competenza della UOD 50 06 07 è stata richiesta con riferimento al seguente SITO Natura 2000:

- **IT 8010006 ZSC/SIC- Catena di Monte Maggiore; - Ente Regione Campania - UOD 50 06 07**

Caratteri predominanti del Sito - IT78010006 "Catena di Monte Maggiore"

Localizzazione: Longitudine: E 14 12 51 Latitudine: 41 12 2 Area (ha): 5184,00



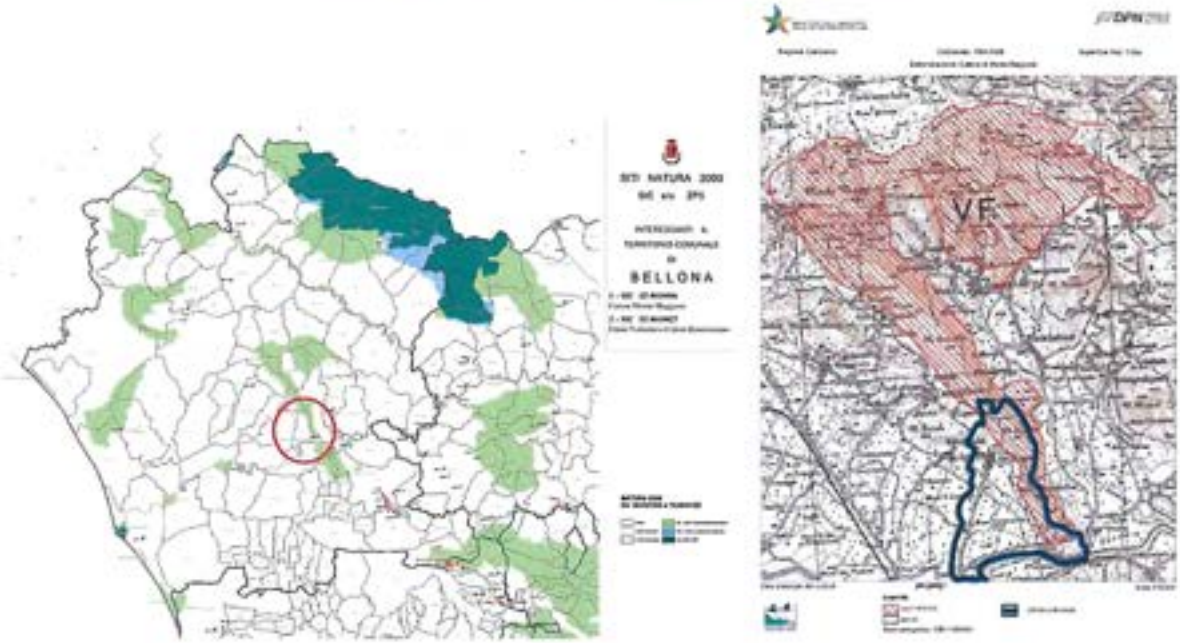

ESPERITA L'ISTRUTTORIA TECNICA degli atti cartografici e tecnici, posti a corredo della Valutazione di Incidenza Ambientale in esame:

SI RILEVA PRELIMINARMENTE

CHE nello specifico il Sito Natura 2000 IT 8010006 ZSC/SIC- Catena di Monte Maggiore rientra parzialmente nella superficie territoriale del Comune di Bellona CE

CHE per la Valutazione Ambientale Strategica del PUC, l'individuazione del sistema obiettivi – indicatori rappresenta uno degli elementi più rilevanti considerati dal PUC in esame poiché esso dovrebbe consentire:

- la valutazione degli effetti ambientali significativi;

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

- la progettazione del sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del piano.

CHE dal punto di vista del PIANO proposto***, a partire dagli obiettivi generali di protezione ambientale e sviluppo sostenibile, saranno individuati obiettivi specifici per ciascuna componente/fattore ambientale e saranno individuati i principali indicatori per il monitoraggio degli effetti ambientali.***

CHE ***Gli indicatori proposti potranno comunque essere incrementati a seguito di campagne di monitoraggio svolte dall' Agenzia per la Protezione Ambientale della Campania.***

CHE ***Il set di indicatori utilizzati per descrivere lo stato dell'ambiente allo stato attuale, saranno utilizzati per la predisposizione di un Piano di Monitoraggio con il duplice obiettivo di valutare l'efficacia delle azioni programmate e di individuare tempestivamente gli eventuali effetti negativi indotti dall'attuazione del Piano***.

CONSIDERATO

CHE La fase di monitoraggio proposto sarà strutturata in 3 fasi:

1. *rilevamento dei dati (per ogni indicatore si riporterà il valore iniziale);*
2. *ricostruzione di un possibile trend con la formazione di database ambientali (per ogni indicatore si riporterà il valore alla data ed il valore finale);*
3. *3. pubblicizzazione dei dati.*

CHE dato l'alto numero dei riferimenti, il Piano Proposto ritiene opportuno distinguere gli indicatori effettivamente legati alle azioni del Piano e controllabili a livello comunale, da quelli monitorati a norma di legge da soggetti esterni.

CHE in tale ottica attuativa sono state in questa fase della Pianificazione, proposta in termini previsionali, si è tenuto conto della Pianificazione Territoriale Sovraordinata e cogente in termini di tutele territoriali.

PRESO ATTO

CHE, in particolare, con riferimento alla Normativa regionale di riferimento per lo studio di Valutazione di Incidenza in esame sono state espressamente tenute in debito conto:

- *Regolamento Regionale n. 1/2010 "disposizioni in materia di valutazione di incidenza".*
- *Regolamento Regionale n. 2/2010 "disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale".*
- *Delibera di G.R. n. 324 del 19/03/2010, "Approvazione delle Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in regione Campania".*
- ***Delibera di G.R: n. 23 del 19/01/2007, " Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di protezione speciale (ZPS) e Siti di importanza Comunitaria (SIC).***

CHE i contenuti dello studio prodotto per la VIncA richiamano e riportano i contenuti formali e sostanziali per la descrizione degli elementi ecosistemici censiti all'interno del sito rispetto ai riferimenti descrittivi correlati alla citata **Delibera di G.R: n. 23 del 19/01/2007**, ma non a quelle aggiornate e vigenti fissate dalla **Delibera di G.R. n. 795 del 19.12.2017** di "Approvazione Misure di conservazione del SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

Regione Campania" per il Sito Natura 2000 qui interessato:

- **IT 8010006 ZSC/SIC- Catena di Monte Maggiore; - Ente Regione Campania - UOD 50 06 07**

CHE La struttura del Piano Urbanistico Comunale proposto dal Comune di Bellona CE ha articolato la propria disciplina considerando tra gli altri indirizzi ritenuti fondamentali per la pianificazione mediante il riordino e la razionalizzazione del territorio volti a coniugare la tutela e valorizzazione delle risorse naturalistico - ambientali e del patrimonio storico – culturale e lo sviluppo e il potenziamento dei valori antropici ed economici del territorio normato Urbanisticamente.

CHE l'approccio teorico dell'Estensore della proposta VIncA in esame ha portato l'Estensore ad afferma al termine delle valutazioni effettuate quanto segue:

- *Tenuto conto che qualsiasi attività umana comporta degli effetti sull'ambiente naturale è possibile prevedere che anche un Piano Urbanistico Comunale potrà avere degli impatti sull'ambiente naturale ed antropico.*
- ***Operando una corretta disciplina di tutela, valorizzazione e gestione delle risorse naturali presenti nel territorio lo stesso può essere parzialmente trasformato con opportune misure mitigative/compensative.***

CHE in Conclusione l'estensore dello studio qui esaminato afferma, con assunzione di responsabilità diretta:

- ***"le valutazioni effettuate nello Studio di Incidenza si sono basate sui contenuti del Piano, identificando il quadro delle politiche e delle relative azioni previste dallo stesso, e confrontandole con un Sistema ambientale definito attraverso il riconoscimento delle valenze intrinseche dei SIC, ma anche delle unità eco-strutturali ed eco-funzionali esterne al sito stesso".***
- ***"Dal confronto tra le azioni individuate negli elaborati del piano e le sensibilità ecologiche individuate dallo studio di incidenza non si rilevano contrasti diretti e/o indiretti, cumulativi, e/sinergici con le aree SIC presenti sul territorio".***

CHE In relazione a tutto quanto sopra esposto si rileva l'assunzione del principio teorico per quale il PUC in esame prevede ed introduce un modello previsionale e gestionale di tipo adattativo in fase attuativa.

CHE, pertanto, nella limitata area comunale rientrante nel *Sito Natura 2000 designata quale Zona di Conservazione Speciale (ZSC) il Comune con il PUC proposto intende assicura la conservazione delle specie e dei tipi di Habitat di interesse comunitario, al fine di raggiungere la massima efficacia e coerenza con la rete Natura 2000*.

RITENUTO CHE:

Come "Valutazione di incidenza appropriata" si deve tra l'altro valutare se:

- il piano o progetto possa avere un'incidenza negativa sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente e congiuntamente ad altri progetti o piani.
- **La valutazione dell'impatto sull'integrità del sito deve essere effettuata in riferimento agli obiettivi di conservazione, alla struttura e alla funzionalità del sito all'interno della rete Natura**

2000, limitando il campo di analisi e valutazione a tali aspetti fissati ed aggiornati dalla Delibera di G.R. n. 795 del 19.12.2017 di "Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania" per il Sito Natura 2000 qui interessato .

CHE, pertanto, assume importanza e rilevanza assumere un idoneo modello concettuale ed operativo da seguire ed attuare per la definizione del Piano di Monitoraggio sugli effetti, sulla efficacia e sull'efficienza dei processi valutativi delle azioni attuative in fase diacronica dell'applicazione del PUC in esame

CHE, pertanto, il sistema di monitoraggio dovrà essere organizzato sulla formulazione di su una serie di attività quali:

1) identificazione dell'ambito di indagine del monitoraggio;
2) definizione degli indicatori;
3) organizzazione di modalità e tempi per la raccolta e per l'elaborazione delle informazioni necessarie al loro calcolo, a partire dal SIT provinciale e da altre banche dati (regionali e nazionali);
4) la definizione del sistema di retroazione (feedback), ovvero dei meccanismi in base ai quali ridefinire, se e quando necessario, obiettivi, linee d'azione e politiche di attuazione del piano.

CHE fase esecutiva del Piano nel SITO Natura 2000 interessato si preveda una preliminare fase di "diagnosi" finalizzata a comprendere se esistono e quali sono le cause di un eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di conservazione.

CHE sia definito un protocollo attuativo che sia volto a ricercare e valutare preliminarmente il legame tra le cause e gli effetti dovuti alle decisioni di piano ed una fase successiva in cui l'interpretazione dei risultati del monitoraggio porti operativamente all'elaborazione di indicazioni per il **ri-orientamento del Piano in forma argomentata alla luce delle relazioni periodiche di monitoraggio (che si suggerisce siano prodotte a scadenza biennale)**.

CHE tali relazioni periodiche costituiranno la base ovvero per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di piano e di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

CONSIDERATO

CHE La valutazione istruttoria di merito viene svolta in base al principio di precauzione per cui se non si può escludere che vi siano effetti negativi si procede presumendo che vi potranno essere.

CHE la UOD 50 06 07, in pienezza di poteri e facoltà, allo stato, esercita l'Autorità conferitole e le Potestà giuridico amministrative di competenza, in veste di Ente Gestore sulle aree ZPS-ZSC/SIC, di cui all'Allegato 3 della Delibera Giunta regionale n. 684 del 30.12.2019 richiama il Comune di San Nazzaro (BN) in fase gestionale del PUC in approvazione al dovuto rispetto delle disposizioni sovraordinate di cui alla:

- Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 (BURC n.5 del 18 Gennaio 2018) avente ad oggetto: *Approvazione Misure di conservazione del SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la*

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;

- **CHE,** appare, opportuno prevedere che in sede gestionale del PUC qui esaminato, le azioni e attività di monitoraggio, in fase gestionale del PUC, siano adeguatamente definiti, coordinati e/o armonizzati con il redigendo, da parte della Regione Campania, *"Progetto Straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000",*
- **CHE** la programmazione temporale, metodologica ed esecutiva delle azioni di monitoraggio e le correlate attività di mitigazione e monitoraggio già preannunciate andranno pertanto pianificate ed eseguite nel dettaglio in modalità sito specifico e per l'aria vasta di interferenza disponendo:
    - realizzazione e/o aggiornamento della carta degli habitat di allegato A e delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97;
    - monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione degli habitat di all. A del D.P.R. n. 357/97
    - monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97

RITENUTO CHE

In funzione di quanto sopra rappresentato restano, in ogni loro articolazione ed applicazione, VIGENTI E COGENTI:

- Per il Sito Natura 2000 ricadente anche se per piccola parte nel territorio del Comune di BELLONA (CE) le SOVRAORDINATE disposizioni di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 (BURC n.5 del 18 Gennaio 2018) avente ad oggetto: Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania

EVIDENZIATO CHE:

- Dette MISURE DI CONSERVAZIONE, restano allo stato le sole disposizioni cautelative, gerarchicamente sovraordinate e prevalenti ad ogni strumento di Governo del Territorio (vigente e/o in itinere) e/o a disposizioni e determinazioni con esse contrastanti, poiché:
    - riferite a materia di Settore e calibrate in applicazione del Principio di Precauzione in attesa dell'approvazione del definitivo Piano di Gestione del Sito Natura 2000;
- Le citate e richiamate disposizioni cautelative, nel PUC in itinere, non possono risultare in termini previsionali di Piano oggetto di deroghe, formali e/o sostanziali, negli atti cartografici e tecnico/attuativi del Piano Urbanistico Comunale qui proposto ed esaminato.
- Sul piano teorico, il modello previsionale e gestionale del PUC proposto ha portato l'estensore dello studio qui esaminato ad affermare, con assunzione di responsabilità diretta:
    - *"le valutazioni effettuate nello Studio di Incidenza si sono basate sui contenuti del Piano,*

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

identificando il quadro delle politiche e delle relative azioni previste dallo stesso, e confrontandole con un Sistema ambientale definito attraverso il riconoscimento delle valenze intrinseche dei SIC, ma anche delle unità eco-strutturali ed eco-funzionali esterne al sito stesso".

- *"Dal confronto tra le azioni individuate negli elaborati del piano e le sensibilità ecologiche individuate dallo studio di incidenza non si rilevano contrasti diretti e/o indiretti, cumulativi, e/sinergici con le aree SIC presenti sul territorio".*

CONSIDERATO CHE:

- Per quanto evidenziato l'esaminato PUC del Comune di BELLONA (CE) non può prevedere formalmente e sostanzialmente, contenuti descrittivi e norme attuative in contrasto con i vigenti Piani sovraordinati ovvero, con le Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania fissate dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 (BURC n.5 del 18 Gennaio 2018)), sino ad approvazione della Regione Campania del "Progetto Straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000"

CONSIDERAZIONI ISTRUTTORIE FINALI PER QUANTO PREMESSO, RILEVATO, PRESO ATTO e RITENUTO

Alla stregua dell'istruttoria compiuta, per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono tutti richiamati, sul piano formale e sostanziale:

- **per quanto esaminato ed individuato con oggetto: *Richiesta sentito per la Valutazione di Incidenza Ambientale sul Piano Urbanistico Comunale adotta-to con Delibera di Giunta Comunale n° 35 del 13/04/2022. Proponente: Comune di Bellona CE - acquisita al prot. reg. n. 334156 del 05/07/2024* - si può affermare che la documentazione presentata risulta sufficientemente argomentata per l'espressione del SENTITO richiesto per la Valutazione di Incidenza Ambientale**

RILEVATO CHE:

a) La UOD 60 06 07, nell'ambito della procedura VIncA, per quanto richiesto rilascia il SENTITO di competenza ai sensi dell'art. 5, co. 7 del DPR 357/1997 rispetto agli elaborati esaminati nei termini della procedura definiti dalle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021

b) **Per tutto quanto esposto in narrativa che si possa esprimere SENTITO CON VALUTAZIONE FAVOREVOLE E RACCOMANDAZIONI al fine di consentire la prosecuzione dell'Iter approvativo** del PUC del Comune BELLONA CE ai sensi dell'art. 5, co. 7 del DPR 357/1997, rispetto agli elaborati esaminati nei termini della procedura definiti dalle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

PERTANTO, con riferimento al Sito Natura 2000: IT 8010006 ZSC/SIC- Catena di Monte Maggiore; - Ente Regione Campania - UOD 50 06 07 alla luce delle vigenti misure di conservazione dettate dalla DGR 795 del 19/12/2017 "Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania" **si può affermare che:**

- Nella limitata area comunale rientrante nel Sito Natura 2000 designata quale Zona di Conservazione Speciale (ZSC) il Comune, con la gestione attuativa e il monitoraggio del PUC previsto, deve essere assicurata la conservazione delle specie e dei tipi di Habitat di interesse comunitario, al fine di raggiungere la massima efficacia e coerenza con la rete Natura 2000
- Per quanto evidenziato in narrativa l'esaminato PUC del Comune di BELLONA CE non può in ogni caso prevedere formalmente e sostanzialmente, contenuti descrittivi e norme attuative in contrasto con i vigenti Piani sovraordinati ovvero nello specifico, con le Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania fissate dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 (BURC n.5 del 18 Gennaio 2018)), sino ad approvazione della Regione Campania del "Progetto Straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l'Infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000",

PERTANTO, IN QUESTA FASE DELL'ITER APPROVATIVO DEL PUC, PROPOSTO IN UNA FORMA DI PIANIFICAZIONE ADATTATIVA, NON SI AVRANNO EFFETTI SIGNIFICATIVI SUL SITO RETE NATURA 2000 interessato, quindi **non sussistono motivi ostativi per rilasciare, per l'iter approvativo in corso, una VALUTAZIONE FAVOREVOLE NEL SENTITO con le seguenti RACCOMANDAZIONI:**

- appare, opportuno prevedere che in sede gestionale del PUC qui esaminato, le azioni attuative e le attività di monitoraggio, siano adeguatamente definiti, coordinati e/o armonizzati con il redigendo, da parte della Regione Campania, "Progetto Straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000",
- la programmazione temporale, metodologica ed esecutiva delle azioni di monitoraggio e le correlate attività di mitigazione e monitoraggio già preannunciate andranno pertanto pianificate ed eseguite nel dettaglio in modalità sito specifico e per l'aria vasta di interferenza disponendo:
    1. realizzazione e/o aggiornamento della carta degli habitat di allegato A e delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97;
    2. monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione degli habitat di all. A del D.P.R. n. 357/97
    3. monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione delle specie di allegato B del D.P.R.

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

n. 357/97

- Al proponente compete procedere all'acquisizione di tutti i pareri e/o dei nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia di rilascio di titoli autorizzativi, in relazione alla applicabilità delle norme attuative vigenti, applicando, laddove enunciate e dovute, le eventuali prescrizioni più restrittive ai fini della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione.

Il Sentito di Competenza deve essere trasmesso a CITTA' DI BELLONA Provincia di Caserta pec: **mailto:protocollo.bellona@asmepec.it**

02/08/2024

Giulio Monda
Regione Campania
Istruttore
02.08.2024 10:19:15 GMT+00:00

Istruttoria

Giulio Monda

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

Ministero della cultura

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Caserta e Benevento
CASERTA
Palazzo Reale - Piazza Carlo di Borbone - 81100 Caserta

Al Sig. Sindaco del Comune di
BELLONA
Piazza Pietro Villano
81041 - Bellona (CE)
protocollo.bellona@asmepec.it

Allegat
Class. 34.28.04..fasc. 68_1

Risposta al foglio del...27/04/2023.
Div.....Sez.....N..3592
Acquisito con prot. n . 8790 Del 28/04/2023

Oggetto : BELLONA (CE)

Piano Urbanistico Comunale (PUC) integrato a seguito del recepimento delle osservazioni
Ditta intestataria: **Comune di Bellona**
Richiesta parere ai sensi dell'art. 146, decreto legislativo 22.1.2004, n. 42.
Vincolo paesaggistico vigente ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettera c apposto con D.M. del 28/03/1985

In riferimento alla richiesta di parere acquisita agli atti di questo Ufficio con prot.n. 11989 del 01.06.2022 e al fine di conseguire una corretta pianificazione e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche e culturali presenti sul territorio di codesto Comune, la scrivente, vagliata la documentazione progettuale, ritiene che le tavole di analisi delle peculiarità del territorio siano carenti di un'adeguata ricognizione delle aree e degli immobili di conclamato o potenziale interesse storico-artistico e paesaggistico.

Premesso che la "figurabilità dei luoghi" travalica l'interesse privato, questa Soprintendenza ritiene che lo strumento di pianificazione in progetto non abbia adeguatamente valutato il patrimonio paesaggistico e costruito oggetto di tutela. Tale carenza è dimostrata dall'assenza di una tavola ad adeguata scala di tale ambito e l'assenza di una ricognizione puntuale degli immobili di interesse architettonico, storico-tipologico, dichiarato o potenziale.

In particolare questo Ufficio considera indispensabile una ricognizione puntuale e una mappatura dettagliata di tutte le costruzioni (ville, palazzi, masserie, fontane, lavatoi, opifici, ecc) di interesse architettonico e tipologico, presenti sull'intero territorio comunale, per le quali prevedere esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo.

La ricognizione ad adeguata scala dovrà individuare:

- gli edifici sottoposti a vincolo storico-architettonico e archeologico e quelli oggetti di catalogazione ricadenti sull'intero territorio comunale (l'elenco aggiornato è disponibile presso l'ufficio vincoli e l'ufficio catalogo di questa Soprintendenza);
- gli immobili di proprietà pubblica (comune, provincia, enti,etc.) avente più di 70 anni di età e come tali sottoposti alle norme di tutela di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii.);
- chiese ed immobili appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

- tutti gli immobili (ville, palazzi, masserie, fontane, lavatoi, opifici, ecc) di interesse architettonico e tipologico;
- le aree tutelate per legge ai sensi della Parte Terza del Codice dei beni culturali (boschi, corsi d'acqua, usi civici, ecc.), per le quali qualsiasi trasformazione deve essere sottoposta alla verifica della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.146 Dlgs 42/2004 e s.m.i.

La carta fungerà da base conoscitiva adeguata per l'indispensabile individuazione dei gradi di protezione, a cui corrisponderanno le tipologie degli interventi ammessi.

La tavola di ricognizione deve essere inoltrate a questo Ufficio in formato cartaceo al fine di consentirne una facile lettura e dettagliata valutazione.

Si coglie, inoltre, l'occasione per osservare che, nella logica della protezione e valorizzazione dell'ambito fluviale, risulta necessaria l'elaborazione di una Carta della Trasformabilità del Territorio, che preveda la delocalizzazione delle attività industriali, con possibile rifunzionalizzazione delle strutture esistenti con destinazione turistico-ricettiva.

Nell'ottica di conciliare la tutela del patrimonio costruito e del paesaggio con le scelte strategiche di pianificazione, questo Ufficio rimane a disposizione per eventuali delucidazioni

pS

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Amalia Gioia)

IL SOPRINTENDENTE
arch. Gennaro Leva

Tel: 0823-277529
e_mail: amalia.gioia@cultura.gov.it

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

Ministero della cultura

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Caserta e Benevento
CASERTA
Palazzo Reale - Piazza Carlo di Borbone - 81100 Caserta

Al Sig. Sindaco del Comune di
BELLONA
Piazza Pietro Villano
81041 - Bellona (CE)
protocollo.bellona@asmepec.it

Allegat
Class. 34.28.04.../asc. 68_1

Risposta al foglio del...27/04/2023.
Div.....Sez.....N..3592
Acquisito con prot. n . 8790 Del 28/04/2023

Oggetto : **BELLONA** (CE)

Piano Urbanistico Comunale (PUC) integrato a seguito del recepimento delle osservazioni
Ditta intestataria: **Comune di Bellona**

In relazione a quanto riportato in epigrafe, al fine di conseguire una corretta pianificazione e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche e culturali presenti sul territorio di codesto Comune, la scrivente Soprintendenza,

vagliata la documentazione progettuale;

tenuto conto dell'analisi delle risorse paesaggistiche e delle emergenze architettoniche e culturali del territorio nonché dell' individuazione delle risorse inespresse al fine di valorizzare gli elementi che contribuiscono alla fruizione e valorizzazione del paesaggio nelle sue diverse componenti;

vista la documentazione acquisita con prot.13641 del 02.07.2024 a chiarimento e integrazione della documentazione di analisi delle peculiarità del territorio ai fini di un'adeguata ricognizione delle aree e degli immobili di conclamato o potenziale interesse storico-artistico e paesaggistico;

tenuto conto delle linee di sviluppo del territorio comunale con l' individuazione delle aree suscettibili a trasformazione al fine di garantire la tutela dell'ambiente, dei beni di valore storico-culturale, delle risorse naturali nonché la difesa del suolo;

viste le Norme Tecniche di Attuazione;

ritiene opportuno che le stesse siano modificate o integrate con le prescrizioni di seguito dettate.

Nel centro storico (**zona A e A1**):

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento
Palazzo Reale - Piazza Carlo di Borbone - 81100 Caserta 0823277111 - PEC: sabap-ce@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-ce@cultura.gov.it

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0007620 DEL 13-09-2024 IN - arrivo
COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

1. sono possibili esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, recupero conservativo e restauro con la possibilità di demolizione esclusivamente delle superfetazioni e dei corpi di fabbrica con età inferiore a 70 anni, prive di alcun interesse storico tipologico.;
2. è fatto obbligo mantenere *in situ* la pavimentazione originaria laddove essa sia realizzata in materiale tradizionale, che potrà essere ripristinata e integrata con materiale litoide con forma e dimensioni analoghe a quella conservata. Per gli androni, le corti, i vicoli, è vietato mettere in opera conglomerato cementizio o bituminoso;
3. nella sostituzione di tetti, manti di copertura, grondaie e nella riparazione di canne fumarie debbono essere utilizzati materiali tradizionali, evitando in ogni caso materiale plastico o altro materiale non conforme alla storia e ai caratteri materici e morfologici di ogni singola componente sottoposta a manutenzione. Nel caso specifico dei manti di copertura sono da evitare le "Tegole alla Marsigliese" in favore dell'adozione di manti in coppi in cotto di forma, spessore e misura tradizionali;
4. per tutti gli interventi di restauro e recupero conservativo sono vietati materiali a base cementizia;
5. l'utilizzazione dei sottotetti ai fini abitativi ai sensi della Legge Regionale 15/2000 non deve comportare modifiche dei caratteri tipologici e dei volumi originari
6. l'applicazione del Piano Casa con incrementi di volume e superficie è possibile solo per gli edifici con età inferiore ai settanta anni e privi di particolari caratteri tipologici e identitari.

Nella **zona B2** a confine con il centro storico

7. l'altezza dei nuovi corpi di fabbrica non superi quella degli edifici del limitrofo centro storico;
8. le coperture siano realizzate a falde in analogia agli adiacenti edifici del nucleo storico.

Zona B4: ambito parzialmente edificato in zona collinare

Considerato che tale zona interessa la collina Palombara, con la sua particolare visibilità da luoghi di valenza storico-paesaggistica quali le rive del fiume Volturno e il Ponte Annibale, questo Ufficio ritiene che l'ulteriore parcellizzazione dell'area per effetto dell'individuazione di un lotto minimo di soli 600 mq comporterebbe una trasformazione non compatibile con la tutela delle risorse paesaggistiche e delle emergenze culturali del territorio. Ritiene, pertanto, importante che l'intera collina, non già interessata da costruzioni residenziali, prive tra l'altro di qualità architettonica, e da strutture ricettive, possa essere ricompresa nella zona agricola regolata dalla legge di settore regionale (L.R.n.14/82).

Zona E4: aree di parco agricolo

Le masserie censite ricadenti all'interno del parco agricolo possono essere oggetto esclusivo di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria (senza alcuna modifica dei caratteri tipologici e materici originari), recupero conservativo e restauro con la possibilità di demolizione esclusivamente delle superfetazioni e dei corpi di fabbrica con età inferiore a 70 anni, privi di alcun interesse storico – tipologico. Nella sostituzione di tetti, manti di copertura, grondaie e nella riparazione di canne fumarie debbono essere utilizzati materiali tradizionali, evitando in ogni caso materiale plastico o altro materiale non conforme alla storia e ai caratteri materici e morfologici di ogni singola componente sottoposta a manutenzione. Nel caso specifico dei manti di copertura possono essere utilizzati

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento
Palazzo Reale - Piazza Carlo di Borbone - 81100 Caserta 0823277111 - PEC: sabap-ce@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-ce@cultura.gov.it

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0007620 DEL 13-09-2024 IN - arrivo
COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

esclusivamente coppi e canali in cotto di forma, spessore e misura tradizionali. Per tutti gli interventi di restauro e recupero conservativo sono vietati materiali a base cementizia.
Le architetture di interesse storico- tipologico, oltre alle masserie già censite, quali fontanili, mulini pur se non soggetti a decretazione di interesse culturale possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e restauro, capaci di assicurare la conservazione materiale dei caratteri tipologici e identitari dell'edilizia storica minore.

In merito all'individuazione delle **zona D - Produttiva** nell'area a sud del territorio comunale in stretta relazione con la zona ripariale del Fiume Volturno, questa Soprintendenza, considerata la presenza di siti altamente inquinati,
ritiene necessario integrare le norme tecniche di attuazione con la seguente dicitura:
"E' in ogni caso esclusa la permanenza di attività produttive, eventualmente in atto, insalubri o nocive ai sensi della normativa vigente, che dovranno essere de localizzate";
ritiene necessario, pertanto, ai fini della protezione e valorizzazione di tale pregevole ambito paesaggistico,

- evitare l'ampliamento della zona D1-produttiva prevista nella Tav. QPS. 9b e, in particolare, escludere tale destinazione per la zona ricadente nella fascia dei 150 metri sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c) e nelle aree immediatamente adiacenti;
- prevedere la rifunzionalizzazione delle strutture produttive già esistenti in strutture turistico-ricettive, recuperando le volumetrie con nuove strutture con caratteri tipologici legati all'architettura rurale tradizionale e altezza massima di m.7,50;
- vietare nell'area dei 150 metri sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c) l'installazione di impianti produttivi da fonti energetiche alternative.

Zona T: Aree di sviluppo del settore turistico

In tale area deve essere esclusa la possibilità di edificazione di nuovi volumi nell'area dei 150 metri sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c).
In caso di demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti, i nuovi corpi di fabbrica, anche se a parità di volume, devono assicurare il migliore inserimento paesistico e un'altezza contenuta nel limite massimo di 7,50 metri.

Nell'area individuata come "Borgo delle sorgenti e dei mulini" caratterizzata dalla presenza di antichi mulini ad acqua già noti nel periodo normanno-svevo e attivi fino al Settecento (alcuni funzionanti fino alla metà del Novecento), nelle more dell'approvazione del Piano di Recupero, tutti gli interventi sul patrimonio immobiliare esistente possono essere attuati solo previo parere di questo Ufficio. Al fine di favorire il recupero dell'area di particolare valenza storico - paesaggistica, le Norme Tecniche dovrebbero prevedere interventi finalizzati al migliore inserimento paesistico dei corpi di fabbrica di cui sia stata verificata la legittimità, da ottenere attraverso la demolizione di superfetazioni o, anche, mediante una nuova composizione volumetrica che consenta il recupero dei caratteri tipologici tradizionali. In ogni caso l'altezza deve essere contenuta nel limite di 6,50 metri. Tutte le strutture e manufatti legati all'antico utilizzo delle acque (quali lavatoi, fontanili, ecc.) possono essere oggetto

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento
Palazzo Reale - Piazza Carlo di Borbone - 81100 Caserta 0823277111 - PEC: sabap-ce@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-ce@cultura.gov.it

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0007620 DEL 13-09-2024 IN - arrivo
COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

esclusivamente di interventi di manutenzione e restauro, capaci di assicurare la conservazione materiale dei caratteri tipologici e identitari.

Per tale ambito valgono comunque le prescrizioni già sopra dettate per la **zona A e A1.**

Ai fini della tutela archeologica dell'intero territorio comunale, per le aree di interesse archeologico (probabile, altamente presumibile, acclarata), come individuate nella Carta dei Vincoli ambientali, paesaggistici e architettonici QCA.6, tutti gli interventi relativi ad opere che a qualsiasi titolo incidono sul sottosuolo debbono essere sottoposti a preventiva autorizzazione della scrivente Soprintendenza.

Corre, inoltre, l'obbligo di precisare che ai sensi della normativa vigente:

- per i corsi d'acqua presenti nell'Elenco delle Acque Pubbliche R.D. 11/12/1933, n.1775 e come tali sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c) la fascia dei 150 metri, su ciascuna sponda, sottoposta a vincolo ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c), l'esecuzione di opere è condizionata all'espressione del parere di questo Ufficio ai sensi dell'art.146 Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii. per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- debbono essere sottoposti a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza tutti gli interventi da realizzare sugli edifici sottoposti a vincolo storico-architettonico e archeologico, sulle chiese e gli immobili appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose e sugli immobili di proprietà pubblica (comune, provincia, enti,etc.) avente più di 70 anni di età, sottoposti alle norme di tutela di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii.) ;

Nell'ottica di conciliare la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico con le scelte strategiche di pianificazione territoriale, questo Ufficio rimane a disposizione per eventuali delucidazioni.

Il Funzionario Archeologo
Dr. Antonio Salerno

Il Responsabile del Procedimento
(arch. *Amalia Gioia*)

Per Il Capo Dipartimento Avocante
Dott. Luigi La Rocca
IL DIRIGENTE DELEGATO
Mariano Nuzzo

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento
Palazzo Reale - Piazza Carlo di Borbone - 81100 Caserta 0823277111 - PEC: sabap-ce@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-ce@cultura.gov.it

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0007620 DEL 13-09-2024 IN - arrivo
COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

Ministero della cultura

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Caserta e Benevento
CASERTA
Palazzo Reale - Piazza Carlo di Borbone - 81100 Caserta

Comune di **BELLONA**
Settore Sviluppo Pianificazione e Valorizzazione del Territorio
protocollo.bellona@asmepec.it
sviluppo.valorizzazione@asmepec.it

Class. 34.28.04...fasc. 68_1

Risposta al foglio del...26/09/2024
Div.....Sez.....N. 8034
Acquisito con prot. n . 20096 del 27/09/2024

Oggetto : **BELLONA** (CE). Piano Urbanistico Comunale (PUC) integrato a seguito del recepimento delle osservazioni.
Richiesta chiarimenti sul parere di competenza. Riscontro.

Con riferimento alla nota della scrivente Soprintendenza prot. n. 19031 del 12/09/2024 e alla richiesta di chiarimenti citata in epigrafe, si precisa che essa deve intendersi come **parere favorevole**, integrato con le prescrizioni e indicazioni che vi sono dettate.

Questo Ufficio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione.

Il Funzionario Archeologo
Dr. Antonio Salerno

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Amalia Gioia

Per Il Capo del Dipartimento Avocante
Dott. Luigi La Rocca
IL DIRIGENTE DELEGATO
Mariano Nuzzo

34.28.04 - 68_1- Bellona - Comune di Bellona - Piano Urb
15/01/2024

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

Alla C.A. del
Comune di Bellona
Autorità Competente
Settore edilizia privata
PEC: protocollo.bellona@asmepec.it

Oggetto: Rilascio Sentito ai sensi dell'art. 5 comma 7 DPR n. 357/1997.
Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VAS) integrata con la Valutazione di Incidenza (VIncA) del "P.U.C. del Comune di Bellona (CE).

Proponente: Comune di Bellona

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.P.R. 8 settembre 1997 e s.m.i. concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", "*La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa*";
- con nota acquisita al protocollo dell'ente in data 30/10/2024 prot. n. 2522, il Responsabile del settore ecologia ambiente del Comune di Bellona, ha richiesta il "sentito" art. 5, co. 7 del DPR 357/1997 relativo all'istanza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integrata con la Valutazione di Incidenza (VIncA) del P.U.C. del Comune di Bellona (CE).
- il piano, così come si evince dall'elaborato "rapporto ambientale" scaricabile dal sito indicato, interessa i "siti della rete Natura 2000" di cui alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche: ZSC (IT8010027) "Fiumi Volturno e Calore Beneventano";

Preso atto che:

- Il Piano è uno strumento di pianificazione che disciplina gli usi e le trasformazioni del territorio;
- Sono stati versati i diritti di istruttoria relativi al rilascio del "Sentito";

Considerato che:

- non sono state definite le "Azioni e gli Indirizzi di Gestione" di cui al punto 5.3, ne è stato elaborato il "Piano di Gestione" di cui ai punti 5.3 e 6 delle "Misure di Conservazione sito specifiche" della ZSC de quo, approvate con D.G.R. n. 795 del 19/12/2017;
- non sono disponibili le cartografie individuative degli habitat e della distribuzione delle specie animali e vegetali di cui all'allegato II della Direttiva CEE del 21 maggio 1992, 92/43/CEE;
- è stata effettuata la descrizione, completata anche attraverso indicatori di natura quali-quantitativa degli Habitat tutelati dalla Rete Natura 2000 che interessano il territorio del Comune di Bellona;
- è stata effettuata l'individuazione degli Habitat prioritari presenti nelle ZSC, le principali tipologie ambientali dell'ambiente casertano;
- è stata effettuata l'individuazione delle specie di interesse comunitario (Piante, Invertebrati, Pesci, Anfibi, Rettili, Mammiferi e Uccelli) censite nei Siti della Rete Natura 2000 casertani, in uno alle principali caratteristiche ecologiche, l'allegato della Direttiva (Habitat o Uccelli) di afferenza e i principali fattori di minaccia per la conservazione conosciuti e ne sono stati valutati gli impatti;

ENTE PARCO REGIONALE DEL MATESE
Protocollo Partenza N. 2728/2024 del 26-11-2024
Doc. Principale - Copia Documento

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0009951 DEL 26-11-2024 IN - arrivo
COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

Fatte salve:

- le esigenze generali di conservazione dei siti interessati, di salvaguardia delle componenti ambientali, flora e fauna interessate, dell'assetto idraulico, morfologico e naturale dei luoghi nonché la necessità di prevenire le alterazioni fisiche e chimiche negli habitat fluviali e l'inquinamento idrico nel rispetto delle "Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della rete natura 2000 della Regione Campania", approvate con D.G.R. n. 795 del 19/12/2017 e pubblicate sul BURC n. 5 del 18/01/2018;
- la conformità alla normativa urbanistica e la compatibilità alle norme e alle esigenze di tutela idrogeologica, paesistica e il rispetto delle norme di settore vigenti, nonché degli eventuali obblighi o prescrizioni previsti da Enti terzi e i diritti di terzi;

Visto:

- la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii. (Legge quadro sulle aree protette);
- il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.ms.ii. (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- le "Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della rete natura 2000 della Regione Campania", approvate con D.G.R. n. 795 del 19/12/2017 e pubblicate sul BURC n. 5 del18/01/2018;
- le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" di cui all'"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome diTrento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4" (G.U. n. 303 del 28/12/2019);
- Il Regolamento regionale n. 8 del 15 luglio 2020 di abrogazione del Regolamento Regionale 29 gennaio 2010, n. 1 recante "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza"in quanto lo stesso presentava profili di contrasto con le nuove Linee Guida nazionali;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 280 del 30/06/2021 di recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la VINCA – Direttiva 92/43/CEE "Habitat art. 6, paragrafi 3 e 4" e aggiornamento delle "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania";
- la D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 con la quale sono stati individuati i Gestori dei siti della Rete Natura 2000;
- la documentazione acquisita in fase procedurale;

SI RILASCIA PER QUANTO DI COMPETENZA

il ***"SENTITO"*** ai sensi dell'art. 5 comma 7 del DPR 357/97 sull'Istanza Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VAS) integrata con la Valutazione di Incidenza (VIncA) del "P.U.C. del Comune di bellona (CE).

Proponente: Comune di Bellona

Il Responsabile Amministrativo
Dott. Alfonso Ricciardi

Il Presidente
Dott. Agostino Navarra

Sede SAN POTITO SANNITICO (CE) – 81016 - Via Figulantina s.n.c. **Tel.** 0823/786942 **Fax** 0823/543304
e_mail: info@parcoregionaledelmatese.it PEC: parcomatese@pec.it Codice fiscale 91006170616

ENTE PARCO REGIONALE DEL MATESE
Protocollo Partenza N. 2728/2024 del 26-11-2024
Doc. Principale - Copia Documento

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0009951 DEL 26-11-2024 IN - arrivo
COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

CITTA' DI BELLONA

Provincia di Caserta

Medaglia d'oro al V.M.

I. C. O. Terre del Monte Ragosto

Verbale n.4 di scheda istruttoria –
Commissione VINCA

Il giorno 14 gennaio 2025 alle ore 17.00, presso il comune di Bellona (CE) con sede in Piazza Villano n.1, si è riunita la Commissione V.Inc.A. giusta convocazione per le vie brevi in data 9 gennaio.
Sono presenti:

- Dr. Agr. Elpidio Maccariello nella funzione di Presidente
- Dr. Agr. Luigi Iaselli nella funzione di Segretario
- Dr. Agr. Francesco Ciarmiello componente

per discutere il seguente o.d.g.: Puc del comune di Bellona adottato con Delibera di Giunta Comunale n° 35 del 13/04/2022.

Premesso che non risulta la sussistenza di cause di conflitto d'interesse tra i componenti della commissione si passa al procedimento istruttorio.

Premesso che:

- La documentazione è stata acquisita dalla Commissione V.Inc.A. con "PUC del Comune di Bellona" – per tramite del sito istituzionale https://comune.bellona.ce.it/documento_pubblico/piano-urbanistico-comunale/;
- Che la documentazione acquisita dalla Commissione V.Inc.A, è conforme ed esaustiva;
- Che l'istanza è completa dei seguenti SENTITI:
    - Sentito Regione Campania Data: 05/08/2024 15:30:21, PG/2024/0384086;
    - Sentito Parco Regionale del Matese prot. in entrata comune di Bellona 0009951 del 26/11/2024.

La Commissione V.Inc.A. del comune di Bellona, sulla scorta dell'istruttoria condotta, ed in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente, evidenzia che la documentazione esaminata risulta conforme al punto 3.2 delle Linee Guida DGR 280 del 30-06-2021, ed è stato possibile procedere alla valutazione degli elaborati presentati, permettendo di fare le dovute considerazioni e decidere quindi di esprimere parere favorevole sulla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata in oggetto, ritenendo che le opere/piani, così come prescritte e descritte all'interno dello Studio allegato, non comporteranno disturbi rilevanti degli habitat presenti, non comprometteranno le componenti floristiche e faunistiche delle Z.S.C. IT8010006 "Catena di Monte Maggiore" e IT78010027 "Fiumi Volturno e Calore Beneventano" ritenendo che:

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

- **non risultano in contrasto con gli obiettivi di conservazione e di integrità della Z.S.C.;**

- **non si rilevano incidenze negative sugli habitat dell'intero territorio interessato dalle Z.S.C.**

La stessa Commissione V.Inc.A. ha esaminato la valutazione della significatività dell'incidenza, dovuta all'interazione fra il Piano Urbanistico Comunale ed i parametri ambientali, in termini di:

- perdita di habitat;
- frammentazione e perturbazione dell'ambiente circostante;
- eventuali cambiamenti negli elementi principali dei siti di interesse (Z.S.C. IT8010006 "Catena di Monte Maggiore" e IT78010027 "Fiumi Volturno e Calore Beneventano").

Come si evince dallo studio presentato risultano due ZSC presenti nel comune di Bellona:

IT 8010006 ZSC/SIC- Catena di Monte Maggiore; - Ente Regione Campania - UOD 50 06 07

Caratteri predominanti del Sito - IT78010006 "Catena di Monte Maggiore"

Localizzazione: Longitudine: E 14 12 51 Latitudine: 41 12 2 Area (ha): 5184,00



COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

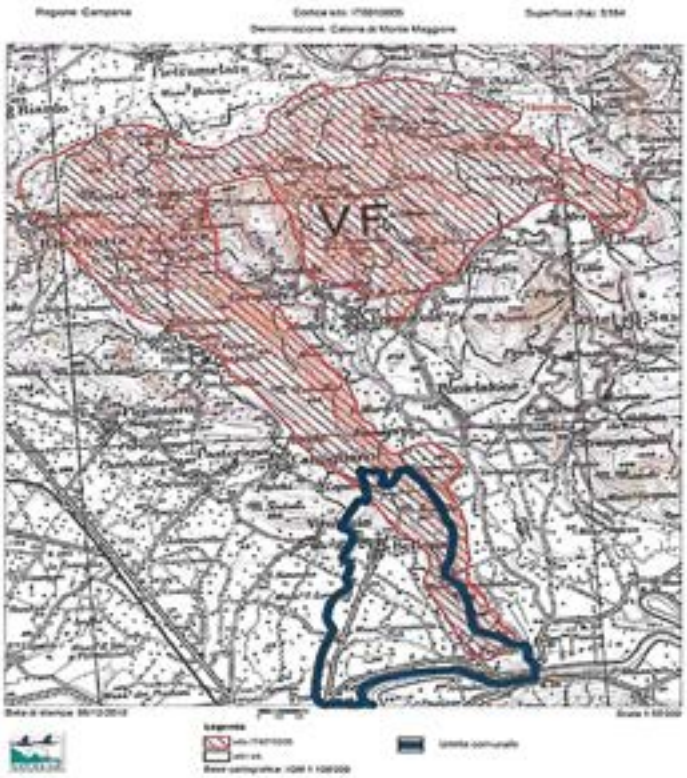

e

Caratteri predominanti del Sito - IT78010027 "Fiumi Volturno e Calore Beneventano"

Localizzazione: Longitudine: E 14 22 21 Latitudine: 41 16 12 Area (ha): 4924,00



È stata valutata anche la coerenza dell'intervento con le Misure di Conservazione della Z.S.C. di riferimento allegate al D.G.R. num. 617 del 14/11/2024 della Regione Campania, avente ad oggetto "adozione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000 comprensivi di cartografia redatti nell'ambito del servizio finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale (Psr) 2014-

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

2020 della Regione Campania". Dall'analisi territoriale emerge che le aree del Comune di Bellona effettivamente interessate dal Vincolo Ambientale della Rete Natura 2000 sono porzioni importanti ma limitate del Comune, quasi totalmente appartenenti al comparto ambientale o agro silvo-pastorale, con la completa assenza di asset urbani o edificabili, escludendo integralmente così le azioni di programmazione del PUC e le sue potenziali trasformazioni dal contesto ambientale in oggetto. Tale premessa è d'obbligo per calare nell'ambito di riferimento territoriale il P.U.C. ed i futuri interventi (es. PUA) da esso derivanti.

Si ritiene giusto riportare anche le osservazioni spontanee dei progettisti del P.U.C.:

"*Il territorio del Comune di Bellona è interessato dalla presenza di due aree rientranti tra le aree di interesse comunitario, e, specificatamente, i siti:*

✓*IT 8010006 - Catena del Monte Maggiore*

✓*IT 8010020 – Fiumi Volturno e Calore beneventano*

Il primo sito interessa la zona alta della Catena del "Monte Maggiore", la quale si estende nella parte centrale della Provincia di Caserta coinvolgendo i territori di diversi Comuni. Per quanto riguarda la zona del territorio del Comune di Bellona compresa nel sito "Catena del Monte Maggiore", il PUC, attualmente in itinere, la classifica come "Zona E3 - Aree Verdi di Pregio", disciplinate dall'art. 34 della NTA. In detto articolo non solo viene espressamente richiamata la circostanza che una parte della zona è inclusa tra le Aree di RETE NATURA 2000, ma per tutto il territorio rientrante in tale classificazione ***viene vietata qualsiasi tipo di "nuova edificazione"****, limitando gli interventi alla sola manutenzione dei manufatti preesistenti.*

Il secondo sito interessa il corso del Fiume Volturno; il quale scorre in prossimità dell'abitato della frazione Triflisco. Per la tutela del fiume, lungo tutto il margine del Volturno, il PUC, in conformità a quanto stabilito dalla L. 431/1985 (art 1 – lettera c), attualmente recepita nel Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, prevede una "Fascia di rispetto" ampia 150 ml, di Zona Agricola. Le due attività produttive esistenti in prossimità del ponte non incidono e non creano interferenza con la Zona Z.S.C. Pertanto, anche per tale sito, il PUC garantisce ampie misure di salvaguardia e tutela."

Da quanto emerge dalle osservazioni spontanee, nonché dalla istruttoria relativa e dalla verifica effettuata, si evidenzia che le Aree Natura 2000 – Z.S.C. del comune di Bellona già risultano inedificabili.

Premesso ciò, la Commissione V.Inc.A., alla luce di quanto valutato in fase di istruttoria esprime parere favorevole all'espressione del **Parere Motivato di VAS integrata con VIncA,** salvo che vengano rispettate le seguenti prescrizioni, facendo proprie anche quelle dei sentiti degli Enti gestori:

1. Nella limitata area comunale rientrante nel Sito Natura 2000 designata quale Zona di Conservazione Speciale (ZSC) il Comune, con la gestione attuativa e il monitoraggio del PUC

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

previsto, deve essere assicurata la conservazione delle specie e dei tipi di Habitat di interesse comunitario, al fine di raggiungere la massima efficacia e coerenza con la rete Natura 2000;

2. **Sottoporre ad appositi studi di incidenza con relative V.Inc.A. ogni altro eventuale intervento derivante dal PUC stesso;**
3. Il PUC del Comune di Bellona non può in ogni caso prevedere formalmente e sostanzialmente, contenuti descrittivi e norme attuative in contrasto con i vigenti Piani sovraordinati ovvero nello specifico, con le Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania fissate dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 617 del 11/11/2024, sino ad approvazione della Regione Campania del "Progetto Straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000;
4. Appare, opportuno prevedere che in sede gestionale del PUC qui esaminato, le azioni attuative e le attività di monitoraggio, siano adeguatamente definite, coordinate e/o armonizzate con il redigendo, da parte della Regione Campania, "Progetto Straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000;
5. Al proponente compete procedere all'acquisizione di tutti i pareri e/o dei nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia di rilascio di titoli autorizzativi, in relazione alla applicabilità delle norme attuative vigenti, applicando, laddove enunciate e dovute, le eventuali prescrizioni più restrittive ai fini della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione;
6. Garantire il rispetto e l'applicazione di quanto previsto dalle norme di conservazione della ZSC "IT 8010006 - Catena del Monte Maggiore" e "IT 8010020 – Fiumi Volturno e Calore beneventano" quali siti individuati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 della Regione Campania, designati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, le cui norme di conservazione sono – tra l'altro – indicate in:
    a. "Obiettivi e Misure di Conservazione" di cui all'art.2 del DM del 21/05/2019 emanato dal MATTM – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 04/06/2019 – con rimando all'allegato alla DGR della Campania n.617 del 14/11/2024 – pubblicata sul BURC n.5 del 16-01-2018 per la designazione ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della Rete Natura 2000 della Regione Campania";
    b. DGR della Campania n.803 del 16/06/2006 – pubblicata sul BURC n.30 del 10-07-2006, ad oggetto "Direttiva Comunitaria 79/409/CEE "Uccelli" - Provvedimenti", concernente misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale;

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza

7. La programmazione temporale, metodologica ed esecutiva delle azioni di monitoraggio e le correlate attività di mitigazione e monitoraggio già preannunciate andranno pertanto pianificate ed eseguite nel dettaglio in modalità sito specifico e per l'aria vasta di interferenza disponendo:
   1. realizzazione e/o aggiornamento della carta degli habitat di allegato A e delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97;
   2. monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione degli habitat di all. A del D.P.R. n. 357/97;
   3. monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97.
8. Garantire l'assolvimento di tutte le Misure di Mitigazione inserite nell'ambito della Relazione di Studio di Incidenza, parte integrante del presente verbale;
9. Nell'attuazione del Piano e dei successivi PUA dovrà essere data piena attuazione alle Misure di Conservazione sito specifiche adottate con DGR della Campania n.617 del 14/11/2024.
10. Nell'attuazione del Piano e dei successivi PUA dovrà essere data piena attuazione alle pertinenti raccomandazioni riportate dai Sentiti trasmessi al Comune di Bellona degli Enti di Gestione delle ZSC, ovvero dal Parco Regionale del Matese e dalla Regione Campania - Direzione Generale Difesa del Suolo e l'Ecosistema-Unità Operativa Dirigenziale 07 e richiamate nelle premesse alla proposta di parere della presente scheda istruttoria.

Pertanto, è possibile concludere che il progetto "**Piano Urbanistico Comunale del Comune di Bellona** (CE)", di cui è proponente il Sindaco pro tempore Dott. Giovanni Sarcinella, **non determinerà incidenze significative ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti interessati**, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, rilasciando così PARERE FAVOREVOLE alla fase di Valutazione Incidenza Appropriata in oggetto.

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto.

La seduta si è sciolta alle ore 18.00

Il Segretario

Il Presidente

Il Componente

COMUNE DI BELLONA PROT. N 0002269 DEL 06-03-2025 IN - partenza